

## TORNATA DEL 21 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per le pensioni militari — Approvazione dell'aggiunta del regio commissario all'articolo 10. — Nuova relazione della Commissione sull'articolo 10 — Emendamento del deputato Quaglia — Approvazione — Articolo 12 delle pensioni ai militari nei corpi speciali — Emendamento soppresivo del deputato Bartolommei — Parole dei deputati Trotti, Pettiti relatore, Menabrea, Spano G. B. e Dabormida — Opposizioni dei deputati Sineo e Mellana — Schiarimenti del regio commissario — Emendamenti dei deputati Bertolini, Quaglia, Bes, Mellana e Valerio L. — Emendamento del deputato Boyl relativo ai cavalleggieri sardi — Osservazioni del regio commissario e del ministro della guerra — Approvazione dell'articolo 12.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**ARNULFO**, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera :

2459. Borcino Teresa produce documenti comprovanti i servigi prestati dal suo marito Roccati Matteo nelle regie truppe, deceduto nell'anno 1841, e chiede una qualche sovvenzione stante le ristrettezze in cui trovasi costituita.

2460. Drago Giuseppe, di Finalborgo, antico militare del Governo francese, stato ferito e mutilato alla battaglia di Wagram, chiede di essere reintegrato nella pensione da quel Governo fissatagli, producendo i documenti comprovanti i suoi servigi.

2461. Duperville Giacomo, savoiaro, residente in Torino, invita la Camera a rigettare la protesta dei vescovi della Savoia contro la legge proposta dal ministro Siccardi e ad attivare i soccorsi a favore dei vecchi militari dell'impero francese.

2462. Trappo Basilio, di Bussoleno, provincia di Susa, chiede gli vengano rilasciate dal giudice del cantone di Luserna, provincia di Pinerolo, le carte relative ad una sua causa.

2463. Bordigoni Giacomo, domiciliato in Levanto, asserendo d'essere stato destituito dal posto che occupava di segretario sostituito comunale e della Giunta di sanità marittima, in seguito ad un rapporto rivolto contro di lui all'intendente generale dal vice-sindaco di detto luogo, chiede di essere riammesso al primitivo impiego, di avere una pubblica riparazione d'onore e di essere risarcito dei danni sofferti.

2464. Undici consiglieri comunali di Varallo, lagnandosi del procedere di quel sindaco e di quel segretario, chiedono : 1° la destituzione di quest'ultimo ; 2° l'annullamento dell'arbitrario operato del sindaco in ordine alla formazione e rettifica delle liste della guardia nazionale ; 3° la convocazione del Consiglio di ricognizione per procedere all'organizzazione di quella milizia ; 4° la nomina d'un delegato straordinario per assumere in proposito esatte informazioni.

### ATTI DIVERSI.

(Il deputato Fois presta giuramento.)

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale.

(Risultano mancare all'adunanza i seguenti deputati) :

Antonini — Avigdor — Berghini — Bersani — Bertolini Bianchetti — Bianchi Alessandro — Bianchi Pietro — Blonay — Bolmida — Bona — Bon-Compagni — Borella — Botta — Brofferio — Cabella — Cagnone — Cambieri — Carquet — Carta — Correnti — Cossato — D'Aviernoz — D'Azeglio — Decastro — De Martinel — Di Santa Rosa Pietro — Despine — Durando — Fiorito — Galvagno — Garibaldi G. B. — Gatinelli — Gerbino — Ghiglini — Gianoglio — Iosti — Justin — La Marmora — Leotardi — Malan — Malinverni — Mameli — Martini — Mellana — Mongellaz — Olivero — Paleocapa — Pescatore — Polto — Radice — Roberti — Rulfi — Sappa — Scapini — Simonetta — Spano G. B. — Tuveri — Tecchio — Valerio Lorenzo.

**PRESIDENTE.** La Camera essendo ora in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

Il deputato Daziani per causa di malattia domanda un congedo di un mese.

(La Camera accorda.)

**CORSI.** Domando la parola sul sunto delle petizioni.

Certo Demaestri Francesco porse una petizione che venne registrata al numero 2458, dalla quale risulta essere il petente partito dall'America al primo appello della patria, ed aver preso parte alla guerra dell'indipendenza, per la quale ha sofferto l'amputazione d'un braccio, dietro una ferita ricevuta combattendo. Egli è privo di mezzi di sussistenza ed è costretto ad accattare il pane. Trattandosi d'un motivo così ragionevole, io pregherei la Camera a dichiarare d'urgenza la petizione di cui si tratta.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI MILITARI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta relazioni di Commissioni che sono in pronto. Non essendovene, continua la discussione del progetto di legge sulle pensioni e giubilazioni militari. La discussione era rimasta, nella tornata di ieri, all'articolo 10, paragrafo 5. Il signor commissario regio presentò una proposta d'aggiunta, concepita in questi termini :

« E per gli ufficiali dello stato maggiore delle piazze l'indennità d'alloggio. »

Il deputato Menabrea, cui si era aggiunto il deputato Quaglia, aveva proposto un'altra aggiunta, ma essa fu ritirata, dimodochè non resta che l'emendamento proposto dal regio commissario.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti. Come ho detto, esso consiste nell'aggiungere al secondo alinea dell'articolo 10 quest'altra clausola :

« E per gli ufficiali dello stato maggiore delle piazze l'indennità d'alloggio. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intero articolo così emendato.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 11, che è primo del titolo III, così concepito :

« Nell'assegnamento della pensione si ha per norma il grado ond'è effettivamente rivestito il militare nell'arma a cui appartiene il momento della sua giubilazione.

« Il diritto alla giubilazione degli ufficiali di sanità, dei cappellani, dei professori, maestri ed altri impiegati civili dell'accademia militare, è ragguagliato ai gradi cui sono rispettivamente assimilati.

« Se però il militare non conta ancora due anni compiuti di grado e domandi d'essere giubilato per anzianità od infermità indipendenti dal servizio, avrà ragione solo alla pensione del grado rispettivamente inferiore. »

Qui prima di tutto devo far notare alla Camera che, secondo quanto si è stabilito colle precedenti votazioni, si devono togliere le parole *dei professori, maestri ed altri impiegati civili dell'Accademia militare*.

Quindi il secondo alinea resta concepito in questi termini :

« Il diritto alla giubilazione degli ufficiali di sanità, e dei cappellani è ragguagliato ai gradi cui sono rispettivamente assimilati. »

**PETITTI, relatore.** Conseguentemente alle variazioni fatte nei precedenti articoli, io propongo una nuova redazione di quest'articolo, nella quale appunto si toglierebbero le parole *dei professori, maestri ed altri impiegati dell'Accademia militare*.

**PRESIDENTE.** L'emendamento proposto dal relatore della Commissione è così concepito :

« Nell'assegnamento della pensione si ha per norma il grado effettivo di cui è il militare rivestito ed a cui il cappellano ed il chirurgo è assimilato, e tenuto niun conto dei gradi onorari.

« Se però il militare domandi d'essere giubilato per anzianità di servizio prima d'aver esercito per due anni le funzioni del proprio grado, avrà soltanto ragione alla pensione del grado rispettivamente inferiore. »

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il Ministero accetta questa redazione.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**BERTINI.** Io mi permetterei di far osservare che l'emendamento proposto dal signor relatore della Commissione dice: il *chirurgo*, mentre negli altri luoghi è detto sempre *ufficiale di sanità*. Credo che sia debito di ammettere qui pure quest'ultima redazione, tanto più che non sarebbe conveniente lo escludere i medici, i cui servigi sono di eguale importanza di quelli che prestano i chirurghi, da questo beneficio della legge.

**PETITTI, relatore.** Accetto questa redazione.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti questo emendamento.

**BRONZINI-ZAPPELLONI.** Io credo che nell'ultima parte di questo articolo convenga aggiungere dopo le parole: *se domanda di essere giubilato per anzianità, queste: ed anche per infermità*. Mi pare che queste parole non vi sieno nella redazione nuovamente proposta dal relatore della Commissione.

**PETITTI, relatore.** Essendo stato tolto l'articolo 6, queste parole non si possono più ammettere.

**QUAGLIA.** Mi pare che siano inutili le parole *tenuto niun conto dei gradi onorari*, dacchè il legislatore può essere bastantemente espresso dalle parole *il grado effettivo*.

**PETITTI, relatore.** Vorrei fare osservare che alcune volte nelle armi speciali, per solo riguardo di anzianità, si soleva nel passato accordare un grado superiore di titolo onorario. Gli è perchè il grado onorario non possa essere tenuto a calcolo nell'accordare una pensione che si è adoperato questa redazione.

Se per ispiegare questa circostanza la Camera crede che basti la parola *effettivo*, io non insisterò maggiormente, perchè desiderava solo che fosse ben determinato che il grado onorario non può essere calcolato per nulla quando si tratta di pensione.

**QUAGLIA.** Faccio osservare che pel passato non si è mai tenuto conto del grado onorario nello stabilire le giubilazioni. Quindi non credo necessaria quest'aggiunta.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta del generale Quaglia, che è per la soppressione delle parole *tenuto niun conto dei gradi onorari*.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Ora metto ai voti l'intero articolo, secondo la nuova redazione della Commissione, e come venne emendato dal generale Quaglia.

(La Camera approva.)

Succede l'articolo 12 così concepito :

« I militari d'ogni grado del corpo dei carabinieri reali dello stato maggiore generale, dei corpi reali d'artiglieria e del genio hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchèentino due anni di servizio nel grado loro in una di tali armi.

« Se però non contano due anni compiuti di grado, e domandino d'essere giubilati, avranno ragione solo alla pensione del loro grado effettivo.

« I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali giubilati per anzianità di servizio dopo sei anni di grado, ovvero per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio, quando contino due anni di grado, avranno ragione alla pensione del grado di sottotenente; negli altri casi avranno ragione alla pensione del grado immediatamente inferiore. »

Il deputato Bartolommei ha la parola.

**BARTOLOMMEI.** Signori, se ho domandato la parola si è per far conoscere alla Camera che quanto concerne l'articolo 11 (12 della Commissione) del progetto di legge presentato dall'onorevole signor ministro della guerra e marina a me pare che non si possa assolutamente consentirsi.

Ed in verità, le ricompense accordate ai militari d'ogni grado delle armi accennate all'articolo 11 sono gravose e di peso soverchio alle già dissanguate in più d'un modo nostre finanze, sembrano nuocere alla complessiva costituzione dell'armata. Signori, credete voi cosa di poco momento l'accordare una pensione di ritiro che risponda al grado immediatamente superiore che essi hanno nel corpo? Se bene vi piaccia addentrarvi nella proposta, voi vedrete che tali pensioni importano una considerevole somma, trattandosi di dover nel caso provvedere a non poche migliaia d'individui.

E ciò che mai può essere se non aggravio alle finanze, che quanto siano in ben essere ce lo dicono e la carta in corso e i continui prestiti progettati ed approvati, e di più il denaro che devesi mandare allo straniero di non troppo cara memoria? Ben chiaro per ciò discernesì, che non si può a meno che riguardarsi tali compensi che come aggiungere piaga a piaga, un voler sempre più rendere esauste le nostre finanze alle quali è anzi a provvedere, perchè tutto pare, è forza il dirlo, che n'apprenda immediatamente il bisogno di provvedervi. Nè solamente sono di soverchio peso alle finanze, ma certamente nuociono alla complessiva costituzione dell'armata.

I giovani di somma capacità intellettuale che ameranno percorrere la carriera delle armi anteporranno sicuramente quelle dove è speranza di maggiori compensi d'un privilegiato andare innanzi. E di ciò cosa credete voi sia infallantemente per derivarne? Ne avverrà senza dubbio nessuno che l'onorevole signor ministro di guerra e marina o sarà stretto ad ammettere tutti, nelle armi privilegiate, i più capaci, lasciando gli altri ai corpi non considerati, cioè impropriamente dette armi comuni, o ne vorrà scegliere alcuni a preferenza d'altri; ammettendo anche, siccome ammetto per mia propria convinzione, ch'egli eseguirà tali misure con quella imparzialità e sapienza che cotanto lo distinguono agli occhi dell'armata, arriverà, dico, che nel primo caso non è mestieri che vi faccia osservare cosa sarà della rinomanza e capacità degli altri corpi nella conoscenza della guerra: e nel secondo caso è pur facile divinare come attenda al servizio chi credasi ingiustamente posposto nella destinazione, chi credasi appartenere alle armi giudicate di pochissimo merito nell'armata. E da ciò che, col volgere del tempo, ne dovrà conseguire? Ne conseguirà che la cavalleria e l'infanteria, forza reale dell'armata, che levò sempre per il passato tanta fama di sé, scaderanno dal loro valore guerriero, e l'Italia, che con orgoglio e gloria vantava avere un'armata in Piemonte per indirizzarla onde rispondere un giorno alla grandezza dei suoi destini, conterà il suo esercito per sola cifra.

Signori, un equilibrio è da mantenere nell'armata, e da provvedere in modo, che nessuno sia offeso nell'amor proprio, sia premiata l'intelligenza ed il valore; ma l'intelligenza, il valore individuale, sia premiata in modo, che serva di scintilla che desti grave incendio nei petti dei valorosi, non produca scontento e motivo di lamentanze. Hanno pure altri privilegi gl'individui delle armi speciali senza venire a favorirli con pensioni d'un grado superiore che hanno all'epoca della loro giubilazione.

Eglio, finito il corso degli studi, conseguono il grado di luogotenente, ed ecco, a mio credere, già un grande com-

penso così per gli studi fatti, come per il tempo impiegato in più, onde dare il prescritto esame d'ammissione.

L'onorevole signor deputato Petitti, relatore della Commissione per questa legge, ci vuol dare ad intendere che nelle armi speciali dal grado di tenente di seconda classe a quello di tenente in primo, impiegasi tanto tempo quanto un sottotenente di cavalleria o di fanteria a divenir tenente; ma sembrami che ciò si discosti alquanto dalla realtà dei fatti; e basta per convincersene consultare i registri conservati nell'ufficio a che è di presente applicato. Gli avanzamenti nelle armi speciali sono rapidissimi, ed è questo a conoscenza di tutti i militari; nella cavalleria, e massime nell'infanteria, così lenti e stentati che in questaolgevano i dieci anni e persino undici prima di passare da tenente a capitano, non tenendo nessun conto del tempo che s'impiega da sottotenente a tenente; e finalmente da capitano a divenir maggiore, si addomandava lo spazio di quindici e persino di sedici anni: si compiacchia di verificare le promozioni nell'infanteria degli anni 1846 e 1847 e ne sarà pienamente convinto, sebbene sembrami affatto superfluo il ricordare fatti che l'onorevole relatore è in diritto di conoscere assai meglio di me. La ragione adunque sopra la quale sembra volere stabilirsi la giustizia di tali compensazioni non sussiste in modo alcuno, quindi nè queste compensazioni hanno da essere. Nè si creda che non sappia apprezzare e tributare ammirazione alle armi speciali; io me le dichiaro sommamente devoto, e vorrei che gl'individui fossero così rimeritati dal Governo, che avessero e modo di perfezionarsi e onorati mezzi di levarsi in somma rinomanza tra le più grandi nazioni europee; sostengo però che ciò non deve farsi con svantaggio soverchio delle troppe esauste finanze, con danno della complessiva costituzione dell'armata: dico nell'attuale stato delle cose essere bastante il conseguimento del grado di tenente ed i più rapidi progressi aggiungere ai gradi superiori. Nè deve fare impressione quanto soggiunge l'onorevole signor relatore circa gli avanzamenti dell'armata nella scorsa guerra di gloriosa insieme e d'infausta rimembranza, giacchè può egli prendersi per norma stabile quanto che il più impensato e rapido rivolgimento rendeva per quel breve volgere di tempo tutt'affatto essenziale? Organizzata un'armata di riserva, formatane un'altra in Lombardia, era d'uopo destinarvi alla prima alcuni nostri ufficiali onde completarla, e per la seconda il Governo del Re permetteva il transito di varii nostri ufficiali che per questo mezzo ottennero avanzamenti per così dire incredibili: seguirono varii scontri e battaglie coi nemici, ed i prodi caduti sul campo dell'indipendenza italiana diedero luogo alla promozione ad altri prodi.

Ma questo quando avverrà? Oh! si conoscesse pure l'ora del nostro immancabile avvenire, desiderio d'ogni buon guerriero italiano, ed allora certamente la nostra bella patria non mancherà di compensare i valevoli servizi dei suoi figli, e nessuno avrà a fare lamentanza, nè il troppo domandare sarà contrastato, e converrei su d'ogni cosa con l'onorevole relatore; ma sia pure disperso in aria questo provvedimento, passeranno anni ed anni prima che abbiansi promozioni di sorta in tutta la cavalleria ed infanteria; di ciò ve n'è garante la gazzetta ufficiale, poichè essa ci ha dimostrato gli ufficiali di ogni grado per soprabbondanza essere, per non saper fare altrimenti, messi in istato di aspettativa. Io tengo, e me lo reco ad onore il confessarlo, che la legge ora in discussione provveda saviamente all'avvenire dei militari d'ogni grado, nè un tale divisamento viene punto ad essere sturbato, abbenchè siano levati i primi due paragrafi degli articoli 11

e 12 della Commissione: però insto assolutamente si voglia riparare alle conseguenze che dalla loro ammissione ne avverrebbe, e ciaschedun militare abbia a conseguire la pensione di ritiro stabilita nella tabella annessa alla presente legge secondo il proprio grado, e propongo l'emendamento che ho deposto al banco della Presidenza.

**PRESIDENTE.** L'emendamento che venne trasmesso dal deputato Bartolommei tende a sopprimere il 1° e 2° paragrafo dell'articolo 12.

Domando se esso è appoggiato.

(È appoggiato.)

Sopra questo stesso articolo il deputato Quaglia propose due emendamenti.

Domando al deputato Quaglia se intende di sviluppare la sua proposta.

**QUAGLIA.** Credo che sia necessario prima di decidere se si intende o non d'accordare un favore ai corpi speciali. Se questo favore è conservato in massima, allora io esporrò come intenda che si limiti agli ufficiali e non in genere ai militari. Se poi si ammette l'emendamento del deputato Bartolommei, resta inutile il mio.

Credo perciò cosa necessaria che la discussione si porti prima sulla questione di massima.

**PRESIDENTE.** Il deputato Siotto ha la parola.

**SIOTTO-PINTOR.** Se la Camera ammette l'emendamento Bartolommei, io rinunzio alla parola.

**PETITTI, relatore.** Mi limito a fare alcune osservazioni su quanto disse il deputato Bartolommei. Egli mi ha fatto dire nella mia relazione in un modo assoluto, che il passaggio da una classe all'altra nelle armi speciali richiedeva tanto tempo quanto ne richiede il passaggio dal grado di sottotenente a quello di capitano nelle altre armi.

Io lo prego di leggere più attentamente la mia relazione, e vedrà che io non l'ho detto in modo assoluto, e soprattutto ho mitigato quella prima espressione col fatto che ho citato, cioè che pel passato l'avanzamento fu almeno egualmente rapido nelle armi speciali di quanto lo fosse nelle altre armi. Nella mia relazione l'ho ammesso. Dunque, mutando tale espressione, non sussisterebbe l'appunto fatto dal deputato Bartolommei.

Osserverò di più che egli vorrebbe far dipendere il maggiore avanzamento che ebbero la linea e la cavalleria nella guerra del 1848, soprattutto dalla perdita fatta in campagna. Farò notare che le perdite furono fatte anche dall'artiglieria e dalle armi speciali, perchè appunto erano sui campi di battaglia tanto gli uni che gli altri. Del resto, una delle maggiori difficoltà che egli fa è il peso che ne ridonderebbe all'erario, e per altra parte egli riconosce che si deve dare un maggior eccitamento ai giovani d'ingegno e di capacità onde entrino in queste armi, piuttostochè nelle altre, giacchè lo studio costa fatica, e non tutti in conseguenza ci si vogliono dedicare, se non c'è vantaggio. Se questo vantaggio che vuole giustizia sia stabilito, lo fosse nelle paghe, il peso all'erario sarebbe ben di molto maggiore, perchè delle paghe ne godono tutti, mentrechè delle pensioni ne godono sole quegli'individui che giungono a quella data età necessaria per aver diritto alla pensione.

Domando poi di fare un'interpellanza al deputato proponente.

Nel 1° alinea dell'articolo 12 vi sono compresi i militari d'ogni grado del corpo dei carabinieri reali, dello stato maggiore generale, dei corpi reali d'artiglieria e del genio. Ora domando se nel senso suo si vorrebbero lasciare o togliere le parole del corpo dei carabinieri reali.

**PRESIDENTE.** L'intenzione del deputato Bartolommei è di sopprimere il primo e secondo paragrafo e di mantenere solo i vantaggi stipulati nel terzo alinea per i marescialli d'alloggio dei carabinieri reali.

**MENABREA.** En soutenant l'article 12 de la Commission, je prierai la Chambre de vouloir bien croire que je ne le fais pas pour un pur motif d'intérêt de corps, et je ne voudrais point que l'on puisse me dire que je suis dans le cas de Cicéron plaidant *pro domo sua*; mais je ne le défends que comme un acte de justice et comme une mesure de convenance dans l'intérêt même du service. J'écarte avant tout le mot de privilège que j'ai entendu prononcer dans cette Chambre; il ne s'agit ici que d'une compensation accordée aux officiers des armes spéciales pour des services réellement rendus. Pour vous convaincre de cette raison vous n'avez, messieurs, qu'à jeter un coup d'œil sur la carrière des officiers appartenants aux armes spéciales. Considérez les dès le moment qu'ils entrent à l'école jusqu'à celui où ils sont sur le point de terminer leur carrière, et vous verrez qu'en général ils sont soumis à des études longues et difficiles, et que leur avancement est même inférieur à celui des officiers appartenants aux armes communes.

En effet, pour arriver au grade de lieutenant dans les armes spéciales il faut au moins trois années de plus que pour entrer dans les armes ordinaires. Or, pendant ce temps les officiers des armes ordinaires jouissent de leur liberté et souvent même sont promus à un grade supérieur. L'officier des armes spéciales, au contraire, est obligé de fréquenter les écoles, et même il est exposé, en cas de non réussite dans ses examens, à se voir briser la carrière. Il est vrai qu'au sortir de l'école ils obtiennent le grade de lieutenant; mais ce grade, loin d'être un avantage excessif qu'on leur accorde, n'est qu'une faible récompense de leurs travaux. Voilà pour ce qui est des conditions exigées des officiers des armes spéciales à leur entrée en carrière.

Suivons-les plus loin. L'avancement dans les grades pour un officier des armes spéciales, lorsque cet avancement doit s'effectuer dans le corps auquel il appartient, est en général plus difficile que pour les officiers des armes ordinaires, à moins de circonstances exceptionnelles telles que celles qui se sont présentées dans la guerre des années dernières. Toutefois je rappellerai l'observation faite à ce sujet par monsieur Pettiti; il nous a dit que des jeunes gens ayant fait les deux campagnes comme lieutenants, continuent à être lieutenants encore; tandis que d'autres militaires d'infanterie qui n'étaient que sous-officiers alors sont déjà depuis longtemps capitaines. Le grade de capitaine est à peu près pour la plupart d'eux le bâton de maréchal: car ce n'est qu'après 15 à 20 ans qu'ils peuvent espérer de parvenir à un grade plus élevé. Supposez même qu'ils arrivent au grade de colonel, il n'y a guère pour eux espoir d'aller plus loin, à moins qu'on ne le fasse passer dans une autre arme prendre le commandement d'un corps de troupe. Mais comme leurs occupations habituelles sont peu en rapport avec de telles fonctions, il y a peu de convenance et peu de probabilité qu'ils y soient appelés. Telles est à peu près la carrière de l'officier qui appartient à une arme spéciale.

Il y a encore une autre considération qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'un officier d'artillerie ou du génie a une responsabilité bien plus grande que l'officier de l'arme ordinaire. Un capitaine commandant de batterie, par exemple, n'a-t-il pas une importance bien supérieure à celle d'un capitaine d'infanterie ou de cavalerie? Serait-il donc juste de ne leur accorder aucun avantage? Non certainement. D'ail-

leurs l'exception que fait le projet de loi en leur faveur n'est qu'un droit acquis, un droit dont ils sont en jouissance dès longtemps dans cette arme ; les en priver dans ce moment serait un acte peu équitable.

J'arrive maintenant à la question de convenance pour l'État d'accorder quelques avantages aux armes spéciales. Cette carrière n'offrant pas tous les avantages qu'on y pourrait voir au premier abord, il est certain que sans quelque espoir pour l'avenir, plusieurs jeunes gens qui l'embrassent n'y entre-raient pas, et que plusieurs autres qu'y sont entrés en sortiraient pour se livrer à d'autres occupations ou suivre d'autres carrières.

Or, je crois que ce serait là un grave inconvénient, attendu qu'il n'est pas facile de remplacer de tels officiers à cause des études spéciales que leur profession demande. Il convient donc de les retenir au service par des avantages réels. Car ils ne cherchent déjà que trop à en sortir. Pour mon compte, je puis dire que, depuis que je suis au service, presque la moitié des mes camarades est sortie du génie pour suivre une autre carrière.

J'appelle plus particulièrement l'attention de la Chambre sur la position de l'officier du génie. Comparez-la à celle de l'ingénieur des ponts et chaussées, par exemple ; celui-ci, outre les avantages ordinaires de sa place, peut s'en procurer de nouveaux en travaillant pour les communes, pour les établissements publics ; ce que ne peut pas faire l'officier du génie, ce qui place celui-ci dans une position bien inférieure au premier, quoiqu'il ne lui faille ni moins d'études, ni moins de sacrifices pour se rendre fort dans sa profession.

En temps de guerre la carrière militaire est plus vaste ; ainsi la jeunesse s'y jette plus volontiers. Mais il n'en est pas de même en temps de paix. L'école polytechnique nous offre un exemple qui confirme ce que je viens de dire. Vous savez que cet établissement fournit des fonctionnaires à divers services publics, comme les mines, les ponts et chaussées, le génie, l'artillerie. Les premiers élèves des promotions ont le choix des carrières. Du temps de Napoléon la carrière militaire était en général préférée. Mais sous la Restauration et sous le règne de Louis Philippe il n'en était plus ainsi. Les jeunes gens plus distingués entraient dans les carrières civiles, et les services militaires n'avaient que les élèves de 2<sup>me</sup> et de 3<sup>me</sup> force. Les généraux des armes spéciales s'en plaignaient, et il s'agit même un instant de former deux écoles distinctes, une pour les services militaires, l'autre pour les services civils. En attendant bien des officiers distingués des armes spéciales durent les quitter pour avoir un avancement proportionné à leur mérite. Ainsi je vous citerai les généraux Bedeau, Lamoricière et Cavaignac qui appartenaient au génie ou à l'artillerie. Par la suite, pour faire droit aux justes réclamations des corps du génie, on dut augmenter considérablement le nombre des officiers supérieurs.

Du reste, je fais observer que dans beaucoup d'autres pays on a également senti l'importance d'assurer un avenir plus avantageux aux officiers des armes spéciales. Ainsi en Russie, par exemple, ils ont l'avantage de passer immédiatement du grade de capitaine à celui de lieutenant-colonel sans être obligés de passer par celui de major, ce qui est un avantage certainement beaucoup plus considérable que celui que nous voulons leur accorder dans la présente loi. Cet avantage est sans aucun doute le moins dispendieux que l'on puisse proposer.

Par tous ces motifs il me semble qu'il est de toute justice, comme il est de toute convenance de leur conserver le bénéfice qui leur est concédé par l'article de loi en question.

Avant de terminer je crois devoir dire quelques mots en réponse aux observations qui ont été faites par l'honorable M. Bartolommei, qui a dit qu'en adoptant l'article proposé on ferait comme une injure à la cavalerie et à l'infanterie. A ce sujet je dirai que cette distinction faite à l'égard des officiers des armes spéciales ne doit nullement avoir rien d'offensant ; car les officiers de tous les corps de l'armée ont droit également à la même considération, seulement pour les uns on exige certaines conditions qu'on ne demande pas aux autres, et c'est pour tenir compte de ces conditions plus rigoureuses qui sont requises de certains d'entre eux que l'on propose de leur accorder les avantages que font l'objet de la présente discussion.

Je ne m'arrêterai pas à parler longuement des carabiniers royaux. Personne n'ignore que les carabiniers ne sont pas moins utiles en temps de paix qu'en temps de guerre. Leur service intéresse hautement la sûreté publique, et pour qu'ils puissent convenablement remplir leur tâche il faut qu'ils possèdent une habileté et un tact qu'il n'est pas donné à tous d'avoir, et qui ne peut s'acquérir que par une longue pratique. Les fatigues et les dangers auxquels ils sont exposés les écarterait de carrière si on ne leur assurait quelques avantages extraordinaires dont ils ont du reste joui jusqu'à ce jour.

Par tous ces motifs je vote pour l'article tel qu'il a été proposé par le Ministère et approuvé par la Commission.

**TROTTI.** Ho chiesto la parola, perchè dissenziente sul presente articolo dall'opinione della maggioranza della Commissione. Sarò breve nell'esposizione, e la Camera vedrà in qual conto abbia a tenere i minuti ragguagli sui quali ho dovuto entrare onde porla in grado di giudicare con piena conoscenza di causa.

Signori, quanto lo stesso relatore della Commissione ravviso conveniente che gli ufficiali i quali seguono il corso di studi necessari per essere ammessi nelle armi speciali ottengano un equo compenso al maggior tempo impiegato per l'acquisto delle cognizioni richieste ; ma questo compenso vuol essere regolato in modo da non incontrare la disapprovazione delle armi comuni, da non offenderne la suscettibilità, da non riuscire d'aggravio alle finanze dello Stato, e che per ogni verso non sia troppo dissimile da quanto si pratica in Francia o presso altre potenze.

I nostri militari dei corpi speciali esordiscono nella militare carriera col grado di luogotenente, grado al quale non giungono i sottotenenti delle armi comuni se non dopo sette e più anni di servizio ; e qui ognuno vede con qual rapidità si pervenga poscia dai primi al grado di capitano, mentre gli ufficiali delle armi comuni rimangono stazionari per altri sette od otto anni in quello di luogotenente. Oltre di ciò, sebbene io non conosca di quali paghe e vantaggi godano gli ufficiali dei corpi speciali, sono certo però che superano quelli della fanteria. Questo adunque basterebbe ad escludere un diritto esorbitante quale si è quello che vorrebbe accordare agli ufficiali delle armi speciali coll'articolo 12 del progetto della Commissione.

Qui, o signori, voglio anche porvi sott'occhio che se è vero che le armi speciali non sono soggette ai notevoli sviluppi che prendono d'ordinario le altre armi in occasione di guerra, non è men vero che quelle non soffrono danno o ritardo nell'avanzamento nè in guerra, nè in pace ; ed a convinzione della Camera, ecco uno specchio retrospettivo limitato dall'anno 1840 al 1850, nel quale trovo : tre luogotenenti generali dei corpi speciali, i quali comandano attualmente altrettante divisioni militari ; due maggiori generali comandanti

in ora brigate di fanteria; cinque ufficiali superiori, parimente dei corpi speciali; due colonnelli comandanti di reggimenti di fanteria attendono alle funzioni di capo di stato maggiore delle divisioni militari; il comandante generale ed il comandante in secondo dell'Accademia militare appartengono pure alle stesse armi; e nel periodo di tempo dianzi accennato i reggimenti 11, 12, 13, 14 e 17 ebbero colonnelli provenienti dalle armi speciali, che potrei indicare nominativamente.

Non di rado si vedono ufficiali distinti tratti dalle armi speciali per disimpegnare le funzioni di primo ufficiale presso i Ministeri, ed applaudisco a siffatte scelte; ma dopo aver dimostrato con quali mezzi siasi facilitato l'avanzamento agli ufficiali dei corpi speciali con grave scapito per quelli delle armi comuni, mi è lecito il dichiarare che sarebbe per lo meno un eccesso di parzialità contrario alla giustizia il mantenere l'articolo 12 quale viene proposto dalla maggioranza della Commissione. Nè mi si dica che per l'avvenire non possono rinnovarsi i passaggi delle armi speciali a quelle comuni, chè in certi casi forse sarebbero necessari; e si ritenga intanto che con molta previdenza e saviezza il decreto in data del 24 agosto 1849 ha disposto affinchè i comandanti di Genova, cittadella d'Alessandria, Fenestrelle, Lesseillon, Bard, Vinadio, Exilles, Ventimiglia, cittadella di Torino, Villafranca, Savona (forte), castello di Casale e Montalbano siano d'or innanzi scelti preferibilmente tra gli ufficiali dei corpi d'armi dotte. D'onde consegue che l'avanzamento in tali corpi non può essere meno rapido che non sarà nel rimanente dell'esercito; quindi conchiudo che volendo dare un equo compenso ai maggiori studi ed alla natura del servizio cui sono chiamati i militari menzionati nel ripetuto articolo 12, possano dessi aver ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè contino almeno quattro anni di servizio nel grado loro in una di dette armi.

Gli ufficiali generali però, a mio credere, devono essere esclusi da tale vantaggio, perchè giunti al loro grado non hanno a dolersi della sorte; e ad escluderne più particolarmente i luogotenenti generali abbiamo il decreto del 13 ottobre 1849, il quale al paragrafo 3° fissando le condizioni richieste in un luogotenente generale per conseguire il grado di generale d'armata, cioè solo quando avrà comandato un corpo o più divisioni in campagna, ne viene per naturale conseguenza che in tempo di pace nessun luogotenente generale potendo giungere a quella dignità, sarebbe ingiusto che i luogotenenti generali dei corpi speciali godessero in tempo di pace dei vantaggi di grado che onorevoli servizi in tempo di guerra concedono soltanto ai luogotenenti generali delle armi comuni; e per le sin qui esposte considerazioni, occorrendo, presenterò un emendamento all'articolo in discussione, del tenore seguente:

« I militari del corpo dei carabinieri reali, dello stato maggiore generale, dei corpi reali d'artiglieria e del genio, di maggiore generale inclusivamente hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè contino quattro anni di servizio nel grado loro in una di tali armi. »

**BARTOLOMMEI.** Invero io non sono nel caso di rispondere al lungo discorso del signor Menabrea, sia pei pochi mezzi intellettuali che ho, sia anche per un torto che si deve dare a lui stesso, e questo è che avendomi egli per qualche momento distratto col suo bello stile, colle sue architettate parole, mi ha fatto negligenza tutte le ragioni che ha addotte. In conseguenza farò solo qualche osservazione.

Io non nego, ed anzi mi accordo con lui, che sia neces-

sario d'incoraggiare queste armi speciali; bensì vogliono essere questi incoraggiamenti moderati. Io non entrero a dare queste ragioni, perchè sarei obbligato di ripetere ciò che testè ho già detto, e non so se la Camera avrebbe la pazienza di nuovamente ascoltarmi.

Dirò dunque solo che il vantaggio che hanno quelli che sono ufficiali nelle armi speciali di ottenere il grado di tenenti nell'esordire nella carriera militare è un giusto compenso, e deve ciò bastare, perchè fa pervenire questi ufficiali infallantemente ai gradi di ufficiali superiori generali.

Del resto io insisto nel mio emendamento, perchè, la Dio mercè, nel nostro paese non si abbisogna di molto incoraggiamento per entrare nelle armi speciali, giacchè se si potesse avere una nota di tutti quelli che hanno sempre domandato di entrare in queste armi, noi resteremmo maravigliati per il numero dei petenti, il quale lo credo maggiore di molto alle piazze che vi sarà in ogni circostanza a provvedere.

**SPANO G. B.** Io non credevo sicuramente di dover prendere la parola nella discussione di quest'articolo, e molto meno credevo che proponendosi una legge la quale tende a migliorare la condizione dei militari che vanno a godere delle pensioni di ritiro, si volesse precisamente escludere dal beneficio non solo di miglior trattamento, ma privarli anzi di quanto finora godettero gli ufficiali delle armi speciali e dei carabinieri reali; e ciò tanto più in quanto che le armi speciali nelle ultime campagne non furono forse le ultime a distinguersi contro al nemico, e prestarono servizi, non dirò maggiori, ma eguali quanto meno a quello delle altre armi.

Premesse queste osservazioni, mi farò ora a rispondere agli onorevoli deputati i quali proposero la soppressione o la modificazione del primo paragrafo dell'articolo 11, facendo loro notare che l'avanzamento nei corpi delle armi speciali non è così celere come si crede, e segue ben da vicino quello del rimanente dell'esercito.

Si parlò della promozione immediata a luogotenente; ma a chi ben guardi facilmente avverrà di scorgere che siffatta promozione non è in certo modo che fittizia. Diffatti si esce, è vero, dal corso dell'Accademia col grado di luogotenente, ma questo non è un vero grado, giacchè per ottenere effettivamente il grado di luogotenente in essi corpi è mestieri di fare ancora il corso complementare: e qualora non si sostengano con lode gli esami alla fine di questo corso, havvi una disposizione la quale prescrive che si passi col grado di sottotenenti nelle armi comuni.

Rimane dunque manifesto che provvisorio soltanto si è il grado di luogotenente loro accordato all'uscir dall'Accademia, e che se essi ottengono il vero grado di luogotenente alla fine del corso complementare, essi l'hanno acquistato e col servizio che hanno prestato e cogli esami che hanno di nuovo subito. Per giungere al grado di luogotenente in primo dal grado di luogotenente in secondo impiegano 6 o 7 anni, altri 3, 4 o 5, secondo la maggiore o minore fortuna; ciò che succede ordinariamente in tutto l'esercito; il fatto si è che per pervenire al grado di capitano non s'impiegano meno di 10 a 12 anni, come d'ordinario avviene in tutte le armi, e dico ordinariamente, perchè vi sono delle circostanze nelle quali l'avanzamento è alle volte più rapido; vi sono anche delle circostanze in cui l'avanzamento è più lento.

In quanto alle paghe di cui faceva cenno l'onorevole deputato generale Trotti, che non crede inferiori a quelle dell'infanteria, io non avviso in ciò alcuna ragione per escludere gli ufficiali delle armi speciali dal vantaggio che i regolamenti attualmente in vigore loro accordano per la pensione di ritiro, poichè io farei osservare all'onorevole deputato che se

le paghe degli ufficiali delle armi speciali sono quasi uguali a quelli dell'infanteria, non lo sono tuttavia alle paghe di tutta l'infanteria, perchè le guardie sono pagate di più, ed i cacciatori franchi hanno paghe pressochè uguali a quelle delle armi speciali.

Ma qui giova notare che gli ufficiali delle armi speciali non possono godere per intero neppure del modico loro stipendio, poichè avendo essi bisogno di una continua istruzione se vogliono mantenersi all'altezza delle cognizioni che loro abbisognano, devono perciò spenderne una buona porzione nell'acquisto di nuovi libri.

Un'altra osservazione farà convinta la Camera come gli ufficiali d'artiglieria trovansi in condizione di gran lunga inferiore a quella delle armi d'infanteria e di cavalleria; voglio dire che sono essi costretti a passare vicendevolmente dall'artiglieria di piazza e dal materiale dell'arma all'artiglieria di battaglia od a cavallo.

Ciò importa per loro la considerevole spesa della continua compra e vendita di cavalli, vale a dire tale un dissesto nelle loro finanze, cui certamente non possono far fronte le ristrettissime loro paghe. Che se agli ufficiali di cavalleria per l'eventualità della perdita di qualche cavallo e del maggior consumo di vestiario è accordato uno stipendio grandissimo in proporzione delle altre armi, ragion vuole che o lo stesso stipendio sia accordato agli ufficiali delle armi speciali, o si lasci loro il vantaggio di cui finora hanno goduto.

Ma qui nasce un'altra considerazione, ed è questa, che non tutti gli ufficiali delle armi speciali appartengono esclusivamente a quelli che sortono dall'Accademia militare, o che hanno fatto un corso regolare di studi; noi abbiamo gli ufficiali provenienti dalla classe dei sott'ufficiali: ora, come sono trattati dai regolamenti militari? Sono trattati in modo che essi non possono pervenire, e ciò ancora per via di esame, che al semplice grado di capitano, nel mentre che un sott'ufficiale promosso nella cavalleria e nella fanteria perverrà al grado di capitano, di maggiore, di colonnello, di generale.

Un sott'ufficiale però dell'artiglieria promosso ufficiale, io ripeto, dopo avere subito più e più esami che cosa diventerà? Sarà capitano tutto al più, è questo il suo bastone di maresciallo. (*Harità*)

Ora domando se un ufficiale il quale avrà servito i 30, i 40 anni, e che non possa pervenire ad altro che al grado di capitano, si troverà abbastanza compensato dandogli la pensione di ritiro del suo grado. Conchiudo adunque che è logico, è equo, è conseguente allo spirito di giustizia che sia mantenuto nella sua integrità l'articolo 12.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento proposto dal deputato Trotti è appoggiato.

(È appoggiato.)

**BRONZINI-ZAPPELLONI.** Io ho chiesta la parola unicamente per domandare alcune spiegazioni al relatore della Commissione sopra una circostanza, la quale mi pare debba aver qualche influenza sul voto che la Camera sta per emettere sopra quest'articolo. Vorrei che esso ci spiegasse quale sia la posizione rispettiva degli ufficiali contemplati in questo articolo 12, vale a dire degli ufficiali delle armi speciali, riguardo alle paghe e riguardo agli altri emolumenti, in confronto della posizione degli altri ufficiali della linea posti in egual grado.

Io credo che questa circostanza sia essenziale, onde farsi un criterio per poter conoscere se questi ufficiali delle armi speciali meritino il privilegio o favore che loro si vorrebbe accordare nell'articolo di cui si tratta.

**PETITTI, relatore.** Io risponderò in poche parole. La paga degli ufficiali del genio e dell'artiglieria è una media fra la paga degli ufficiali della brigata guardie e di quelli di fanteria, vale a dire di qualche cosa al disotto degli ufficiali della brigata guardie, e di qualche cosa al di sopra degli ufficiali di fanteria. Ma questa differenza è minima. Il sottotenente, per esempio, ha 1080 lire nella fanteria e 1150 nell'artiglieria; il luogotenente ha 1180 lire nella fanteria e 1300 nell'artiglieria.

Lo stato maggiore poi ha una paga uguale a quella stabilita per la cavalleria, con una piccola differenza in meno, inquantochè gli ufficiali di cavalleria hanno diritto al soldato di confidenza, mediante una piccola retribuzione di servizio, mentre che gli ufficiali di stato maggiore, prima non avevano diritto al soldato di confidenza, ed erano obbligati di pagarsi un domestico, locchè era una spesa assai grave. Ora da qualche tempo è accordato questo diritto, ma lo scotto che si paga pel servizio di questo soldato è di alcunchè maggiore a quello degli ufficiali dei carabinieri reali. I carabinieri reali hanno la paga di cavalleria.

*Una voce.* Più un aumento.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Hanno l'indennità d'alloggio.

*Una voce.* Qual è la paga degli ufficiali di cavalleria?

**PETITTI, relatore.** Il sottotenente ha 1200 lire; il luogotenente 2050, il capitano 3000.

**MENABREA.** Dans les armes spéciales il arrive très-souvent que les officiers n'ont pas le commandement de troupe. Or l'officier ainsi isolé n'a pas droit à une ordonnance.

Or si l'on examine la paye de l'officier du génie, l'on se convaincra que, quoique apparemment plus forte que celle de l'officier d'infanterie, elle lui est dans le fond inférieure, puisqu'il doit pourvoir à un domestique qui pour l'officier d'infanterie est remplacé par l'ordonnance. Ajoutez en outre que l'officier des armes spéciales doit se pourvoir de livres et d'instruments nécessaires pour qu'il puisse convenablement se tenir au courant de sa science et exercer son art. C'est une somme d'au moins deux ou trois cents francs par année qu'il faut consacrer à cet objet. L'on voit donc que l'argument que l'on pourrait déduire de la paye dont jouissent les officiers d'artillerie et du génie contre l'avantage qu'il s'agirait de leur accorder n'a pas de valeur, car cette paye est réellement moins forte que pour l'infanterie elle-même. Si maintenant vous leur ôtez encore l'espérance d'avoir une retraite convenable, vous les placerez dans une situation pénible, et vous les obligerez à abandonner leur carrière.

**SINEO.** Gli argomenti addotti dall'onorevole deputato Menabrea per sostenere le proposizioni proposte dal Ministero ed appoggiate dalla Commissione mi sembrano appartenere ad un altro ordine di idee. Essi ci condurrebbero a concludere che gli ufficiali delle armi speciali non sono sufficientemente retribuiti; ma questa è una questione che si discuterà in altro tempo.

Attualmente si tratta di vedere se in ciò che concerne i militari delle armi speciali si debba alterare la proporzione tra lo stipendio di attività e la pensione di riposo; si debba attuare quella proporzione che per le altre armi è sembrata giusta e ragionevole al Ministero ed alla Commissione.

Io credo che non siavi motivo di alterare questa proporzione, anzi, il desiderio che dimostrò l'onorevole deputato Menabrea di far sì che siano conservati nelle armi speciali i soggetti distinti conduce precisamente ad una conseguenza contraria.

È certamente vantaggioso il conservare nelle armi spe-

ciali, e soprattutto nel genio, gli ufficiali distinti, anche dopo che hanno acquistato il diritto alla giubilazione.

Ora, se la giubilazione è più larga, il militare nutrirà maggior desiderio di goderne. (*Rumore al centro*)

Non sono io che entro in questi particolari di privati interessi; furono posti innanzi da altri a cui rispondo.

Si è avvertito qual sia la condizione pecuniaria degli ufficiali del genio; si è fatto il confronto tra la loro sorte e quella degli ufficiali del genio civile, i quali si consacrano alle stesse scienze. Si è fatto il confronto ancora dei loro stipendi coi lucri ben maggiori che possono procacciarsi quegli ingegneri che esercitano libera professione al servizio di privati. Certamente se agli ufficiali in attività di servizio è proibito l'ottenere onorarii per servizi prestati ai privati, non lo è poi agli ufficiali chiamati a riposo; è loro libero il dedicarsi ad una professione che loro dia il mezzo di usufruttare i loro studi. L'ufficiale del genio militare il quale fosse per ottenere una pensione piuttosto larga, e che volesse fare questo calcolo materiale, potrebbe tener conto di quel maggior profitto che troverebbe nell'esercizio di una professione. Pare adunque contraddicente col desiderio dimostrato da chi difende questo articolo della legge il sistema che si è adottato. Del resto il pensiero dominante in questa parte della legge debbe essere di stabilire un'equa proporzione tra gli stipendi di attività e le pensioni di riposo; non vi è motivo per cui questa proporzione debba esser alterata rispetto alle armi speciali.

Si è invocata l'autorità di ciò che si è praticato presso altri Governi, specialmente in Francia. Appunto invocherò la stessa autorità per concludere in senso contrario al progetto. Ed in vero anche in Francia si è per qualche tempo introdotto questo privilegio a favore delle armi speciali; ma fu abrogato, e fu abrogato quando reggeva il Ministero della guerra un uomo certamente competente. Il maresciallo Soult, il quale nel 1831 aveva regulate le pensioni militari, tolse qualunque differenza tra le armi speciali e le altre armi. Veramente ritengo ciò che si è detto dell'esercito di Francia, che cioè siasi aumentato il numero degli ufficiali superiori con vantaggio ragguardevole di coloro che appartengono a quelle armi. Si è ancora allegato che in Russia per le armi speciali vi sia un grado di meno, vi sia un passaggio immediato dal grado di capitano a quello di tenente colonnello. Certamente è anche questo un vantaggio per queste armi. Ma appunto questi vantaggi furono calcolati nel senso del voto espresso dal proponente che questi militari siano invitati a seguitare il loro servizio nelle armi a cui appartengono, e precisamente nel senso opposto al progetto che tende a rendere loro più piacevole la giubilazione. Vedrà la Camera se sarà il caso di seguitare l'esempio di quelle nazioni facendo nuovi vantaggi od aumentando gli stipendi, od aumentando il numero degli ufficiali superiori in questi corpi. È una questione che è riservata alle Camere ed al Governo. Ma quando si tratta delle pensioni di riposo, non vedo motivo per cui, rispetto alle armi speciali, debba essere alterata la proporzione che è sempre ragionevole rispetto alle altre armi. Per contro, quantunque si voglia dire che questo non è un privilegio, è sempre un'eccezione che ha qualche cosa di odioso. Non vedo perchè chi ha lavorato per un tempo pari a quello di un altro militare dello stesso grado, chi ha sopportato fatiche proporzionali allo stipendio che riceveva, non debba quando ha diritto al riposo averlo egualmente largo.

Quindi io voto per l'emendamento proposto dal deputato Bartolommei.

**DABORNIDA.** Io confesso alla Camera che prendo la pa-

rola con qualche esitanza, trattandosi di un argomento che sembra legarsi ai miei interessi particolari; io sento una penosa renitenza a svolgere le ragioni che militano a sostegno dell'articolo quale viene presentato dal Ministero; pure considerando che ove la Camera votasse per la soppressione di quest'articolo io non saprei perdonarmi di non aver tentato di evitarle un atto di ingiustizia; pensando che, atteso i 35 anni di mio servizio, la soppressione colpirebbe gli interessi dei miei colleghi e miei, che sono guarentiti dal regolamento del 1834, che mi dà un diritto acquistato, io parlerò liberamente, e comincerò dall'onorevole proponente, il quale dice: se voi date una pensione più larga agli ufficiali delle armi speciali, essi avranno interesse a sortirne, e quindi si impoverirà il corpo di capacità.

Io risponderò: prima che gli ufficiali escano dalle armi speciali conviene vi entrino. Ora non è per impedir loro di sortirne dopo 30 anni di servizio, quanto per invitarli ad entrare, che è indispensabile che si accordi loro questo vantaggio?

Nessuno ignora che diverse sono le condizioni che si esigono per essere ammessi in una od in un'altra arma dell'esercito. Non si cerca se uno abbia maggiore ingegno militare, se prometta un maggiore sviluppo di talenti in guerra, perchè difficilmente si potrebbe aver per ciò un giusto criterio; si cerca che ciascuno faccia prova di quelle cognizioni positive che si esigono per giungere al disimpegno del servizio di ciascun'arma, in conseguenza si richiede che chi entra nelle armi speciali abbia ad un dipresso le cognizioni di studio che richiedonsi nell'ingegnere.

Non è quindi il caso che si possa fare una scelta arbitraria fra i giovani d'ingegno, come ha accennato l'onorevole deputato Bartolommei. Il Ministero non potrà scegliere per le armi speciali questo o quell'altro individuo, dovrà ammettere quelli che facciano prova di conoscere tale o tal altra materia.

Ora io dico: se nelle armi speciali si esigono cognizioni particolari e tali che pochi giovani siano in condizione di acquistarle, come accerterete voi il servizio delle armistesse, se esse non presentano nè vantaggi di paga, nè vantaggio di carriera, nè un compenso all'epoca della giubilazione? Quale attrattiva avranno i giovani istruiti per entrarvi? Siamo stati tutti giovani, e sappiamo che lo studio di natura ripugna; generalmente perchè uno vi si applichi conviene che riconosca nella carriera che vuol intraprendere un vantaggio o presente o futuro. In alcuni paesi, come in Francia, il vantaggio è presente, vale a dire che la differenza delle paghe tra le armi speciali e le armi di fanteria e di cavalleria è tale, che un giovane prova evidentemente la convenienza di acquistare le cognizioni per entrare nelle prime. Da noi la cosa non è così; anzi sotto questo rapporto esiste un'ingiustizia inqualificabile, ed è che non solo gli ufficiali delle armi speciali sono meglio pagati, ma lo sono meno, giacchè l'ufficiale di artiglieria di battaglia, il quale va soggetto alle medesime spese, agli stessi accidenti degli ufficiali di cavalleria, viene ad essere pagato molto meno di questi. E notisi che nell'artiglieria v'ha per soprappiù questo inconveniente, che si passa alternativamente dalle batterie di battaglia alle compagnie di piazza ed al servizio del materiale e viceversa, di modo che succede che occorre spesse volte nella sua carriera all'ufficiale di dover vendere il cavallo e poi improvvisamente ricomprarlo, e così andare soggetto a molte maggiori spese e perdite. È incontestabile adunque che la paga non presenta vantaggio. Veniamo agli avanzamenti. L'onorevole mio amico, il generale Trotti, ha accennato ad un avan-



zamento rapido nelle armi speciali nei tempi andati; ed io ammetto che ciò ebbe luogo, ma, o signori, come avvenne la cosa? Essa nacque da ciò che nel 1814, al ricostituirsi dell'esercito piemontese, non tenendosi conto dell'importanza che nell'ultima guerra l'artiglieria aveva acquistato, se ne fissò la forza a dodici compagnie di linea e due di operai, vale a dire quattordici compagnie in tutto.

Tale era la forza del corpo allorchè io entrai, e tale durò alcuni anni.

Al giorno d'oggi le compagnie sono al numero di 40 circa, numero che non verrà più probabilmente considerevolmente aumentato, perchè porta l'artiglieria in una proporzione assai ragionevole colle altre armi. La stessa cosa avvenne al corpo del genio.

Dunque se l'artiglieria, se il genio presentarono pel passato un avanzamento assai rapido, è evidente che tale non potrà più essere per l'avvenire.

Quando esse sono portate al giusto loro sviluppo, l'avanzamento è sempre assai più lento, perchè in esse più tardi succedono le giubilazioni, giacchè vi è modo di utilizzare gli ufficiali anche allorchè essi più non sarebbero in grado di sostenere le fatiche del servizio attivo.

E il fatto di minor avanzamento nelle armi speciali si verifica in tutti i paesi. Verificavasi costantemente da noi nel secolo scorso, e continuò ad essere tale sino al 1820, a segno che vedevansi nell'artiglieria e nel genio capitani decorati del grado di tenente colonnello, perchè simil grado sarebbe loro toccato nelle altre armi per anzianità. E talmente era questo fatto riconosciuto, che tengo fra le mani un decreto in data del 24 gennaio 1821, il quale stabilisce che, vista la lentezza dell'avanzamento nel corpo reale d'artiglieria, nel 2° reggimento dell'artiglieria di marina, nel corpo reale del genio e dei zappatori, nello stato maggior generale e nei carabinieri reali, si debba agli ufficiali di tali corpi accordare in via eccezionale la pensione dei gradi onorari e non soltanto degli effettivi; disposizione che venne poi scambiata nel 1831 nel vantaggio della pensione del grado superiore che ora si contesta. Cessò di esser vero momentaneamente questo fatto per gli sviluppi dati a queste armi, ma già a quest'ora dopo le due scorse campagne trovansi gli ufficiali delle armi speciali a capo di tutti i gradi, a cominciare da quello di maggior generale, come la Camera potrà riconoscere se si farà presentare dal Ministero l'elenco degli ufficiali per anzianità: e ciò non solo, ma tutti gli ufficiali più anziani delle armi speciali già videro passare a gradi loro superiori ufficiali di loro meno anziani. Ed io avendo ieri l'altro fra le mani un elenco dei tenenti dell'esercito, feci osservare al mio amico generale Trotti che fra i 115 tenenti più anziani d'ogni arma, compresi alcuni in aspettativa, trovansi 55 tenenti della sola artiglieria, e gli altri quasi tutti appartengono al genio, ai carabinieri, non occupando il tenente più anziano in attivo servizio della fanteria che il 134° posto.

Dunque in verun modo si può sostenere che nelle armi speciali l'avanzamento possa essere più rapido, che anzi bisogna concedere ch'esso vi è generalmente più lento; e nei carabinieri trovansi maggiori che non solo sono decorati del grado di colonnello, ma già sono fra i più anziani di questi.

Se la paga non è maggiore, se l'avanzamento non è più rapido, non si accorda un compenso qual io ravviso la giubilazione del grado superiore, chi vorrà più abbracciare la carriera di queste armi?

Il deputato Sineo dice: ebbene si accrescano le paghe; ma, signori, questa è una vera scappatoia, giacchè è evidente

che la cosa non sarebbe per succeder presto; ma supponendo che ciò pure si faccia, gli ufficiali intanto che hanno servito sinora in queste armi avrebbero goduto del vantaggio della paga e perderebbero quello delle giubilazioni.

Che se da queste armi non si mossero per l'addietro lagnanze sulla scarsità delle paghe, e particolarmente dagli ufficiali di artiglieria, che sono così mal trattati in confronto di quelli della cavalleria, nè prima del sistema politico attuale, nè dopo che libera è la stampa, si è perchè ripugnava loro di mostrarsi troppo interessati, avendo un compenso nelle giubilazioni, dal quale ritraevano pure una soddisfazione d'amor proprio.

L'onorevole deputato Sineo osservò pure che gli ufficiali delle armi speciali potrebbero, quando sono in ritiro, esercitare la loro professione; ma io osservo che i soli che forse lo potrebbero sarebbero gli ufficiali del genio: ma io dubito che anche essi dopo essersi occupati molti anni dell'architettura militare potessero facilmente trovare clienti che loro affidassero lavori da ingegneri o da architetti civili. Difficilmente uno, ad esempio, che volesse far costruire una casa, ne affiderebbe il disegno e la direzione della fabbrica ad un vecchio ufficiale del genio, dacchè nell'architettura militare non si impara il buon gusto dell'architettura civile, nè a sacrificare la solidità all'economia.

Se passiamo poi agli ufficiali d'artiglieria non vedo come un ufficiale il quale nel tempo di sua gioventù abbia studiato le matematiche, dopo aver passata la sua vita nel servizio del personale, oppure anche nella direzione speciale dell'artiglieria, della maestranza, degli artiglieri, delle fonderie, delle polveriere, delle fabbriche d'armi, trovarsi possa così facilmente atto nella sua vecchiaia ad esercitare la sua professione, ed io credo che se quest'ufficiale dovesse riprendere una professione civile, se avesse conservato un'attitudine alle scienze speculative, egli intraprenderebbe l'esercizio d'una professione come un novizio, ed è certo che un uomo il quale ha passato i 50 anni, ed abbia un certo grado, non si mette più in concorrenza di professione con giovani freschi degli studi. Non parlo dei carabinieri e dello stato maggiore, e mi limito a dire che per tutti la cosa sarebbe impossibile.

Ma giacchè più particolarmente io parlai degli ufficiali di artiglieria, perchè meglio conosco i servizi di quest'arma, e perchè naturalmente più mi stanno a cuore i suoi interessi, mi permetta la Camera che io ancora le osservi che una gran parte degli ufficiali di artiglieria pervengono dalla classe dei sotto ufficiali. Ora questi sotto ufficiali non possono aver fatto il corso degli studi, nè mai potrebbero quindi esercitare una professione qualunque giunti all'età della giubilazione. E qui mi occorre eziandio di pregare la Camera a voler meco esaminare la posizione di questi sott'ufficiali, lasciando a parte i talenti militari, l'ingegno distinto su cui è vano discutere, poichè l'uomo può avere simili doni, trovansi egli nella fanteria che nella cavalleria, nell'artiglieria, od in qualunque altra arma; ma parlando del puro mestiere, nessuno vorrà negarmi che il mestiere dell'artiglieriere non sia molto più difficile di quello del soldato di fanteria ed anche di quello di cavalleria.

Infatti l'artiglieriere deve prima acquistare l'istruzione che si dà generalmente al soldato di fanteria, alla quale deve aggiungere parte di quella del cavaliere se serve nelle batterie, e finalmente la sua propria che dividesi in più rami.

Ora non v'ha alcun dubbio che il tempo necessario per essere formato in questo mestiere è molto più lungo di quello che si esige per essere formati nel mestiere delle altre armi, e quindi che più tardi s'arrivi al grado di sergente in questo

corpo, e giunto che uno vi sia, ha un molto maggior numero di cognizioni pratiche che non il sergente di fanteria o di cavalleria.

Un sergente d'artiglieria, messo in confronto d'un sergente delle citate armi, ha incontestabilmente per regola generale un merito maggiore, e quindi diritto a maggiori compensi: difatti, colui che dovette faticare di più onde acquistare le maggiori istruzioni che pel disimpegno del suo servizio si richiedono, è certamente meritevole di maggior premio di chi dovette sottostare a minori fatiche. Eppure la cosa non è così, poichè molto più facilmente si giunge al grado d'ufficiale nella fanteria che nell'artiglieria, e poi quando in ambe le armi si ottengano le spalline, che cosa succede? Avviene che il sergente di fanteria, lanciato nella carriera d'ufficiale, liberamente la percorre, come ebbe di già ad osservare l'onorevole deputato Spano, mentre invece nell'artiglieria esso è trattenuto nei gradi subalterni, e non può divenir capitano se prima non sostiene esami, dopo de' quali egli deve star contento o di morire o di ritirarsi qual capitano. Non sarebbe dunque un'ingiustizia il voler parificare questi ufficiali d'artiglieria a quelli della fanteria nella giubilazione?

Io non verrò qui a trattenere la Camera della parte che abbia potuto prendere l'artiglieria nelle dolorose trascorse campagne. In esse tutte le armi, a mio credere, hanno compiuto il debito loro, e se qualcuna si distinse di più, ciò poté essere oper del caso, e forse un'altra campagna potrà dar un risultato diverso. L'artiglieria non figurò male. Ma non voglio parlare all'immaginazione, non voglio scuotere i sentimenti, voglio solo indirizzarmi alla ragione.

Chi v'ha fra voi che avendo dato uno sguardo all'avanzamento delle varie armi, non abbia potuto riconoscere che mentre tutti i sergenti della fanteria che avessero una discreta istruzione furono promossi al grado d'ufficiale, nella artiglieria invece molti sott'ufficiali, i quali hanno 6 od 8 anni di grado, non che cognizioni pratiche (senza offendere nessuno certamente) superiori a quelle che potessero avere la maggior parte dei sott'ufficiali promossi ad ufficiali nelle altre armi, non ebbero promozione alcuna? Ora a questi militari che ebbero il dolore di vedere i loro compagni delle altre armi procedere nella carriera, ed essi esser rimasti stazionarii, ma che in pari tempo hanno avuto il buon senso di comprendere che per essi simile avanzamento non era possibile, non presentandosi nel corpo posti vacanti, e non essendo possibile di promuoverli nelle altre armi (dove avrebbero figurato benissimo), perchè colla loro sortita dal corpo le batterie non avrebbero più potuto fare convenientemente il loro servizio; a questi militari, ripeto, voi volete dire: tanto peggio per voi se eravate nell'artiglieria! Noi amiamo l'uguaglianza, noi non abbiamo che una misura e pei sergenti d'artiglieria e per quelli delle altre armi! Ma, signori, questa, non mi posso stancare di dirlo, è ingiustizia. L'eguaglianza che non s'appoggia all'equità è insopportabile. L'eguaglianza vera sta in ciò, che i compensi si proporzionino alle fatiche, che i servizi vengano apprezzati, e per la loro importanza e per le difficoltà che presentano nella loro esecuzione. Ma se voi confondete assieme e l'uomo che non può progredire senza speciali cognizioni, e quello che per progredire di esse non ha bisogno, voi certo non fate un atto di giustizia, voi non rendete omaggio al principio d'uguaglianza.

E passando ad un altr'ordine d'ufficiali, ai gradi superiori, credete voi che i gradi nell'artiglieria siano da compararsi ai gradi della fanteria o della cavalleria? Chi può, ad esempio, sostenere che le funzioni del capitano d'artiglieria e le funzioni di quello di fanteria abbiano la stessa importanza? Chi

dirà che non debbasi il capitano d'artiglieria mettere di fronte al maggiore di fanteria? Qual è l'unità tattica nella fanteria? È il battaglione; quale nell'artiglieria? La batteria. Il capitano d'artiglieria comandante una batteria applicata ad una brigata è in relazione diretta col generale, comanda e dirige la propria batteria con maggior indipendenza che il maggiore di fanteria non comandi il suo battaglione. Il capitano d'artiglieria ha sotto i suoi ordini una forza molto maggiore di quella che è affidata ad un capitano di fanteria, ha un numero di cavalli molto maggiore di quelli che compongono uno squadrone di cavalleria; egli ha oltre a ciò la cura e l'impiego d'un numeroso materiale, conserva e distribuisce le munizioni alle altre armi; egli, come già dissi, tiene un posto distinto presso il generale di brigata, e me ne appello ai generali che trovansi in questa Camera che hanno fatto le ultime campagne, se essi non si attendessero maggiori e più importanti servizi da un capitano d'artiglieria che da un capitano di fanteria. Non è già che con ciò io voglia diminuire meno l'importanza dei capitani di fanteria; io sono persuaso che tutti sono valorosi e capaci, ma ciascuno non deve dare che quello che gli viene chiesto. Ora il dovere del capitano di fanteria è ordinariamente soddisfatto perfettamente quando egli eseguisce con precisione gli ordini che gli vengono dati, egli va coraggiosamente avanti, anima colla voce e coll'esempio i suoi soldati; ma basterà forse al capitano di artiglieria perchè egli abbia fatto il suo dovere l'eseguire gli ordini dati e comportarsi coraggiosamente; non dovrà generalmente pensare egli solo alla scelta delle sue posizioni? Secondare con intelligenza le evoluzioni delle armi a cui trovasi legato? Non è egli sovente il consigliere del generale per ciò che riguarda l'impiego delle artiglierie, perchè difficilmente può un generale conoscere le specialità di tutte le armi?

È mia intima convinzione che a chi comanda una batteria dovrebbe essere accordato un grado superiore a quello di capitano.

Se io non volessi abusare della pazienza e del tempo della Camera, mi sarebbe facile il dimostrare che la maggior importanza dei gradi si conserva nei gradi superiori dell'artiglieria. Per essere logici, dovremmo stabilire i gradi secondo le importanze, le paghe in rapporto coi servizi e colle cognizioni positive che essi esigono. Così stabilite le paghe, noi proporzioneremmo alle paghe le pensioni, come si fa per gli impiegati civili. Allora bene starebbe che a ciascun grado in ciascun'arma fosse corrisposta la pensione del grado. Ma perchè indebitamente nelle armi speciali non è accordata la paga cui avrebbero diritto, ne verrà di conseguenza che loro debba essere tolto il solo vantaggio che loro fu finora concesso?

Io credo che, e lo dico senza passione, se la Camera rigettasse quest'articolo, commetterebbe la più grave, la più inescusabile ingiustizia.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Egli è veramente ardire, per parte mia, il provarmi ad addurre nuove prove a sostegno della proposta del Governo, dopo le ragioni esposte con tanta scienza e con tanta maestria dall'onorevole deputato signor generale Dabormida: raramente il discepolo può gareggiare col maestro.

Nella onorifica qualità di commissario del Governo, mi accingo però a sostenere il progetto in discussione, che ritengo equo e conveniente di mantenere tal quale fu presentato: parlerò nell'interesse, non soltanto di una delle armi accennate all'articolo 11, ma sibbene di tutte quelle alle quali si riferisce la disposizione in questione.

Se però nel mio dire, per dimostrare la verità che sostengo, mi avverrà di entrare in alcuni particolari rispetto ad una fra le sette armi, non attribuitelo a nessun'altra cagione se non a quella, che è d'uopo che io mi valga de' mezzi che mi tornano più facili e più acconci a sostenere il mio assunto, e vi piaccia di non oppormi la taccia che io difendo la causa propria discutendo l'altrui. Imperocchè mi onoro bensì di aver appartenuto a quell'arma, che in ogni tempo fu tenuta in grandissima stima e distinta fra le altre del Piemonte; in quell'arma, tutti i membri della quale hanno vivo in petto il sentimento del proprio dovere, e sono animati dal sentimento vivissimo dell'amor di patria; ma io più non vi appartengo per l'attuale mia posizione.

Il Governo nel presentare questo progetto di legge al Senato espose le seguenti considerazioni, a conforto della massima in discorso: « Rispetto alle armi speciali, cioè alla artiglieria, al genio, allo stato maggiore generale, parve a taluno che il vantaggio loro concesso fosse una specie di privilegio; al Ministero parve invece che privilegio vi sarebbe quando lo stesso trattamento si accordasse a chi dovette impiegare la giovinezza nei più ardui studi, ed a chi dovette bensì attendere a qualche studio, ma assai minore e più ovvio alla comune intelligenza. Se quindi si vogliono incoraggiare gli studi militari e concedere qualche compenso allo scarso numero dei gradi elevati, io non dubito che verrà confermata questa disposizione della legislazione vigente. »

È carattere distintivo delle armi dell'artiglieria e del genio, è necessità per chi intraprende nelle medesime la carriera della milizia, una continua illuminata applicazione così agli studi teorici, come ai pratici, fondandosi appunto il loro servizio sull'applicazione delle scienze fisiche o matematiche e chimiche, alle tante arti che vi hanno rapporto.

Quanti e quali servizi possa rendere un buon ufficiale d'armi speciali non è d'uopo ch'io vi dica.

A ben disimpegnare gli uffici dell'artigliere e dell'ingegnere fu in ogni tempo riconosciuto essere d'uopo scienza, applicazione e pratica, le quali non si ottengono che con impiego di tempo e molto studio. Perciò non vorrete che tali ufficiali, i quali frattanto che sono in servizio attivo godono dei stipendi minori relativamente a quelli delle altre armi, non siano almeno convenientemente provvisti quando vengono ammessi a riposo, siccome appunto provvedono gli attuali regolamenti.

Gli incumbenti dell'artiglieria sono difficili, gravi, faticosi in tempo di guerra: non abuserò della Camera per entrare in disquisizioni tediose, e credo inutili, imperocchè fo ragione che niuno fra voi possa essere dissenziente in ciò che in pace ed in guerra, per qualunque grado, gli incumbenti dell'artiglieria sono ardui assai più di quelli di ogni altra arma. Nè da meno sono da tenersi quelli dello ingegnere per la sua specialità poco conosciuta, e non sempre apprezzata.

Per le ragioni che io sono venuto esponendo, in ogni esercito si è cercato di affezionare alla loro arma gli ufficiali e dell'artiglieria e del genio, perchè gravi sono gli studi e le difficoltà per entrarvi; noiosa e laboriosa la vita per chi perdura in tale carriera.

Accennerò inoltre come in queste armi le spese sono maggiori che non per le altre; e basti per l'ufficiale d'artiglieria l'accennarvi che talora egli fa il servizio a piedi, ora a cavallo; è quindi continua la spesa di mutamento di vestiario e di compera di cavalli, la quale spesa non avviene nelle altre armi.

Gravi sono le spese cui debbesi sottostare nell'entrata per i maggiori studi, e per la continua compra di libri e gior-

nali onde seguitare con vantaggio l'incremento delle scienze e delle loro applicazioni.

Accennai che l'avanzamento nelle armi speciali bene spesso è più lento che non nelle armi di cavalleria e fanteria. E qui non avrei che a ripetere le ragioni addotte dall'onorevole signor deputato generale Dabormida per dimostrarvi che se in questo momento si scorgono in questi corpi, e specialmente nell'artiglieria, avanzamenti, direi, assai notevoli rispetto alla condizione in cui furono sempre tenute queste armi, così per il regolamento del 1814, che per la formazione del 1818 e del 1822 successivamente non essendosi che dopo il 1831 pensato a stabilire un'artiglieria di campagna, la quale, dapprima tenuta in piccolissimo numero di batterie, fu d'uopo svilupparla di mano in mano che si volle stabilire l'armata su di un piede corrispondente ai bisogni, ed in modo proporzionato nelle varie sue parti. Quindi succedendosi gli ordinamenti del 1852, del 1853 e del 1859, ed i più recenti aumenti dell'anno scorso, avvennero notevoli avanzamenti, conseguenza essi di avanzamenti ritardati per lo addietro. Ma cotali notevoli avanzamenti non si osservano però in tutti i gradi, osservando appunto come siano per tutti i gradi ufficiali di maggiore anzianità che nelle armi di fanteria e di cavalleria.

A conforto della quale osservazione avvertirò inoltre come per lo addietro il Governo stimò opportuno di accordare gradi onorari ad ufficiali delle armi dell'artiglieria e del genio per metterli a livello, per quanto al grado, cogli ufficiali di pari anzianità delle altre armi.

A conforto di quanto sostengo, dei ritardi cioè che avvengono negli avanzamenti di queste armi, basti il riflettere come siasi pur ravvisato equo ed opportuno il provvedere ne' regolamenti, accordando facoltà agli ufficiali delle medesime di far passaggio nelle altre armi nel caso di ritardati avanzamenti.

Fu detto che il grado di luogotenente in secondo vantaggia d'assai gli ufficiali che entrano in queste armi; io nol credo, imperocchè un tale grado tien luogo di quello di sottotenente per le armi in cui non vi ha i luogotenenti di seconda classe, ragione per cui gli ufficiali delle armi speciali debbono percorrere un grado di più nella loro gerarchia di quello che abbiano a percorrere gli altri.

La necessità di affezionare gli ufficiali delle armi speciali alla propria arma, e, direi, al loro proprio mestiere, fu sentita ed apprezzata in tutti gli eserciti; la loro posizione o in attività, o nel caso di riposo, fu ovunque migliorata rispetto alle altre armi.

In Inghilterra, in Russia ed in Prussia gli ufficiali di artiglieria godono, e particolarmente in Inghilterra, di un soldo sproporzionato riguardo alle altre armi. In Francia non è già che i medesimi siano posti a livello con quelli delle altre armi, siccome accennò l'onorevole deputato Sineo, ma dalla legge del 1831 rilevasi bensì che sono loro accordati quattro anni sulla carriera, ovvero sia che invece di aver diritto ai 30 anni a pensione, essi l'ottengono dopo 26, o, ciò che monta allo stesso, al 5° anno ottengono quattro vigesimi d'aumento alla pensione del rispettivo grado. Il qual vantaggio è pure da aversi in conto.

In Austria gli ufficiali dell'artiglieria godono di ben maggior vantaggio di quello si che voglia mantenere da noi; essi ottengono l'effettività del grado superiore e la pensione corrispondente al medesimo.

Quanto domanda in oggi il Governo non è che la riproduzione di regolamenti in vigore.

La disposizione del regolamento 1831 fu riprodotta in questo progetto di legge, ad oggetto eziandio di stimolare la gio-

ventù a dedicarsi allo studio per entrare appunto in queste armi, e dal riflesso che quando si togliesse, saranno pochi che entreranno nei corsi speciali d'ora in avvenire. Minore avanzamento, maggiori studi, e nessun compenso, non sono incentivi vero ad entrarare in tali corpi.

Io non so intendere, e non so farmi capace del perchè si muovano in oggi da ufficiali delle altre armi osservazioni contro questo progetto di legge, il quale nulla toglie ad essi, e solo mantiene quanto fu precedentemente statuito.

Ammiro l'interesse che essi portano a migliorare le condizioni dell'erario, ma avverto che nella presente proposta il Governo non ha avuto in mira di danneggiare, ma bensì di rimeritare, se non maggiormente, almeno in egual misura i servizi prestati.

Lo stato maggiore ha pari colle armi del genio e dell'artiglieria gli studi, e quindi quanto mi facessi a dire a favore di quest'arma, non sarebbe che la ripetizione di quanto ho già detto per le armi del genio e dell'artiglieria. L'importanza tutta speciale dell'arma dei carabinieri reali non è d'uopo che venga qui volgendovi, e d'altronde è stata accennata dall'onorevole deputato Dabormida e dall'onorevole deputato Menabrea.

Se si trattasse di una nuova proposta, avvertite le condizioni nelle quali versa il tesoro, io stesso vi consiglierei di non far variazioni in aumento a quanto fosse stabilito; ma si tratta di mantenere una disposizione che, in certo modo, queste armi hanno suggellata col loro sangue nelle scorse campagne.

D'altronde, o signori, io vi prego di pensare che la guerra fu infelice sì, ma che pure lasciò in tutti noi una memoria indelebile dei patiti danni e delle fallite speranze. Conservate gelosamente quel sacrò fuoco da cui sono infiammate queste armi! (*Bravo! Bene! — Segni d'approvazione*)

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Quaglia.

**QUAGLIA.** Sarò brevissimo. Io sono di parere che la convenienza o non dell'adozione di quest'articolo dipenda dalla soluzione di un quesito che io proporrei al Ministero, vale a dire, se egli intenda sì o no di continuare il metodo finora praticato nelle attribuzioni dei diversi corpi e nella legislazione che li riguarda. Se egli intende di continuare quali furono finora le varie attribuzioni de' diversi corpi che a diversi titoli e in diversi tempi conseguirono rispetto varie competenze, come paghe diverse, indennità, supplementi di soldo, diritti per l'avanzamento all'anzianità, o esclusione da alcuni vantaggi da altri goduti. E ciò non tanto di diritto che di fatto, io non saprei, continuando il medesimo, come quest'articolo possa essere attuato. Ma io spero che il Ministero prenderà la via della giustizia, e non accorderà vantaggi e preferenze se non siano giustificati.

I privilegi giustificati sono quelli che provengono o da una spesa o fatica maggiore, o da un più lento avanzamento. Del resto, tutti i servizi sono eguali, non si può mettere in campo privilegio. Io spero che formando nuove leggi sullo avanzamento, sull'anzianità dei corpi, si toglieranno quelle differenze che non si possono giustificare, e che non sono conformi ai nostri tempi. Ora io dico che ritornando allo stato normale, i corpi speciali, ristretti nella propria loro cerchia, avranno un avanzamento molto minore, come fu sempre per lo passato. Ed è su questa supposizione ch'io voterei l'articolo; ma io ripeto che spero che il Ministero seguirà nella nuova legislazione una via conforme ai sovraesposti principii, che sono una necessità de' nostri tempi.

Soggiungerò due parole in riguardo ai sott'ufficiali di artiglieria pervenuti, intorno ai quali il generale Dabormida ha notato essere come incapaci di pervenire al di là del grado

di capitano. Io dico che qui, se vi ha torto, il torto è del Governo. La capacità dipende dall'istruzione prima, educativa e popolare, e da quella speciale al corpo. Sta al Governo il fare che l'istruzione popolare sia estesa il più possibile, e così pure nei corpi; ciò essendo, i giovani di merito arrivandovi con un'educazione preliminare, saranno suscettivi di mettersi con buona volontà al possesso delle cognizioni necessarie all'esercizio dei gradi della milizia; allora questa barriera che attualmente esiste, e la cui conservazione è inconcepibile, dovrà sparire, e con essa ogni differenza abolita. Quella categoria di ufficiali che vogliono stigmatizzare col nome di *pervenuti*, e condannare nella categoria dei fissi, non sarà più tollerata.

Ma s'intenda bene il mio pensiero; io riconosco la necessità dello studio e della capacità in qualsiasi grado, e singolarmente nelle armi scelte, come riconosco quella della moralità in tutti; ma dico che un Governo liberale deve aprire la carriera non solo, ma facilitare i mezzi di percorrerla: io dico che sono ben lontano dal credere che le scuole reggimentali siano sufficienti a produrre questo risultato: io credo possibile, e invoco un organico sistema speciale, savio e combinato, di scuola e d'istruzione militare, tecnica e scientifica, estesa, accessibile alle minori fortune, che spesso racchiudono talenti non comuni e talora il germe de' grandi uomini. Ecco come intendo possibile l'abolizione delle categorie senz'avanzamento ne' corpi speciali.

**MELLANA.** Io ho ascoltato con attenzione il discorso dell'onorevole deputato Dabormida, ed ho ammirato come esso, generale in queste armi speciali, a beneficio delle quali si vorrebbe introdurre questo articolo, che io non posso a meno di chiamare di favore, se non è di privilegio, io ho, dico, ammirato come quasi dimenticasse di parlarci dei gradi superiori in quelle armi, dei quali non fece quasi cenno, e si sia ristretto invece a far valere le ragioni che possono indurci nel pensiero di migliorare la condizione dei sott'ufficiali e degli ufficiali in grado inferiore di quei corpi. Io non nascondo la sensazione che hanno in me fatto le ragioni da lui addotte, ma trarrò poi la conseguenza che unica e logica può derivarsi da quelle ragioni. Ma voglio avanti ogni cosa fare una osservazione sulle ultime parole da lui dette. Diceva egli: voi negate a questi corpi, i quali hanno fatto maggiori studi, i quali sopportano maggiori fatiche materiali, i quali ei sono essenzialmente necessari, equivalenti stipendi quali li richiede giustizia; voi negate loro più facili mezzi d'avanzamento, e poi loro negherete anche per ultimo maggiori facilitazioni nelle pensioni? Ma non vede il signor generale, che queste parole deve rivolgerle al Governo, e non a noi? Già gli si disse l'altro giorno, che non è colpa nostra se questa legge, che doveva esser l'ultima, ci viene presentata la prima. Noi, chiamati a discutere questa legge, non possiamo se non che occuparci di essa, cioè delle giubilazioni.

Faccio poi osservare all'onorevole preopinante, il quale alludeva agli impieghi civili, che a questi si concedono bensì gli stipendi proporzionati alla gravezza, od alla superiorità degli uffici ai quali sono chiamati, perchè così vuole quella stessa sociale giustizia che fa dare uno scarso soldo al soldato, e migliaia di lire ad un generale; ma la giubilazione agli impiegati civili si regola sempre sulla proporzione dello stipendio, giacchè il giudizio sui meriti degl'impiegati, e sulla gravità dell'impiego, lo fa la legge nel fissare a ciascheduno impiego il corrispondente stipendio, e non ha più bisogno di farlo quando fissa il soldo di ritiro, giacchè per essere consentanea, non ha che a porlo in correlazione cogli accordati stipendi. Se lo stipendio dei graduati nell'armi speciali non è suffi-

ciente, il signor generale potrà proporre degli aumenti quando verrà presentata, o presentasse lui stesso una legge per fissare gli stipendi a tutta l'armata; ma in ora non possiamo se non che discutere le giubilazioni: e le giubilazioni non possono regolarsi che sugli attuali stipendi.

Si prenda pure l'esempio da tutti gli altri dicasteri, e si vedrà che questa è l'unica norma di tutte le giubilazioni, nè può essere altrimenti.

Fatte queste brevi osservazioni, passo a notare, come dicevo or dinanzi, l'impressione che mi ha fatto il discorso del signor Dabormida, ed è questa, che veramente vi sia qualche cosa a fare a pro dei gradi dei sott'ufficiali e dei tenenti e sottotenenti del genio e dell'artiglieria.

Io sono stato convinto e persuaso da quelle ragioni che ci furono poste innanzi per provarci che uno che cominci la sua carriera da semplice soldato ben difficilmente in questi corpi potrà giungere al grado di capitano. E qui mi occorre di rispondere all'onorevole deputato Quaglia, il quale spera per l'avvenire migliorata la condizione loro, dallo estendersi la pubblica istruzione nel popolo, e dagli studi che si dovranno introdurre nei reggimenti; cose queste, come accennava io stesso ieri, che potranno facilitare il conseguimento dei gradi ai soldati nell'altre armi, non in queste che si appellano dotte; per giungere ai gradi superiori in questi corpi vi vorranno pur sempre quegli studi che si dicono accademici od universitari, che non potranno farsi nei reggimenti, o che tanto meno possono divenire patrimonio di tutti, stante il tempo e gli agi che essi richiedono.

Ritornando al mio ragionamento, dico che sono stato convinto di questa verità, cioè che coloro i quali entrano soldati nel corpo d'artiglieria ben difficilmente potranno oltrepassare il grado di tenente, massime in tempo di pace, ove non ha luogo che la pura teoria; forse in tempo di guerra, quando si viene alla pratica, può darsi che questi si sappiano aprire una maggior carriera; ammetto, dico, che nelle armi speciali occorrerà ben difficilmente che quelli che non hanno fatto gli studi universitari od accademici possano oltrepassare questo grado di tenente, e quindi si trovano in diverse condizioni di tutti gli altri cittadini i quali entrarono nelle armi, come sarebbero la cavalleria e la fanteria; e quindi noto che non è a scelta degli individui che si entra in una più che in un'altra arma, ma è il Governo che loro le assegna quando essi incadono nella coscrizione; dirò perchè faccio espressamente osservare che non è libera la scelta di entrare più nell'uno che nell'altro corpo.

Notammo da prima come non corrano eguale speranza di progredire nella propria carriera tutti indistintamente i soldati delle diverse armi; maggiori essere quelle dei soldati di cavalleria e di fanteria, molte minori quelle dei soldati dei corpi speciali. Se fosse libera la scelta ai coscritti, coloro che presceglierebbero quest'ultime non potrebbero lagnarsi, perchè da sé stessi si sarebbero fatta questa condizione che non dovevano ignorare; ma la designazione essendo fatta dal Governo, questo non può, senza altrimenti compensarli, astringerli a più triste condizioni degli altri. Lo Stato ha dei diritti, ma ha pure dei doveri.

Io quindi opino che la Camera debba fare qualche cosa in più non dirò, ma in compenso per questi sott'ufficiali, tenenti, e sottotenenti dell'artiglieria e del genio: e tanto più lo deve fare in occasione di questa legge, perchè sarebbe impossibile il farlo in una legge per lo stanziamento degli stipendi. Giacchè in questi corpi nei gradi di tenenti e sottotenenti si trovano misti giovanetti sortiti dall'Accademia, e soldati pervenuti ai 30 od anche ai 40 anni. Bisognerebbe fare

due categorie di stipendi, e ciò sarebbe umiliante per questi ultimi, sebbene essi non ne abbiano colpa; la colpa, o meglio dirò, il fatto è del Governo il quale gli astriuse ad entrare in certi corpi, nei quali, per non essere famigliari alle scienze esatte, non avevano modo ad aprirsi la via ai gradi superiori, il che forse avrebbero potuto conseguire, ove non in quelli, ma in altri corpi fossero stati iscritti.

Qui voglio anche notare che gli accademici i quali entrano di sbalzo sottotenenti o tenenti in questi corpi, non vi entrano stretti, ma volenti e richiedenti; quindi in merito loro non può aver luogo la ragione che or dianzi dicevo militare per i soldati ascritti a quei corpi.

Ma queste ragioni, che mi hanno convinto in merito a quei gradi inferiori, cessano ove si parli degli altri gradi superiori, giacchè io non credo che in quei corpi sia preclusa la via anche a rapidi progressi se si hanno meriti o fortuna, e meglio se gli uni e l'altra.

Io non voglio entrare in lunghe disamine di fatti, giacchè non mi trovo in pari condizione coi miei onorevoli oppositori, i quali facendone parte, devono conoscere tutto il personale dei corpi ai quali appartengono. Dirò però che io pure ho la mia convinzione, e questa non me la sono fatta leggendo stati di reggimenti, ma volgendo l'occhio sopra questi stalli. (*Segni di attenzione*)

Io veggio infatti molti onorevoli deputati che qui siedono e che appartengono alle armi speciali, i quali non sono certamente in età molto avanzata. Io non so se si possono recar esempi in altre armi di generali più giovani del ministro di guerra, di colonnelli più giovani del deputato Menabrea, di maggiori più giovani dell'onorevole relatore della Commissione. (*ilarità*)

Non avrei che a seguitare questa rivista per accrescere l'elenco delle mie citazioni, nelle quali non dimenticherei il giovine generale dello stato maggiore che resse, ben ce lo ricorderemo, il portafogli della guerra.

Questi gradi così precoci non nego che possano essere dati al merito; ma sta in fatto che si possono ottenere in questi corpi speciali. Anzi desidero che il nostro paese possa avere degli uomini che, per meriti reali, possano in giovani anni salire ai primi gradi della gerarchia militare. La storia ne conta alcuni. Oh la nostra rivoluzione avesse contato uno che a 28 anni si fosse imposto generalissimo! Vede quindi la Camera che tutte le ragioni addotte dal generale Dabormida militano, non in favore dei gradi superiori, ma soltanto degli inferiori; e che quindi la giustizia e la logica vuole che a questi e non a quelli si provveda. Io appoggerò quindi di tutte le mie forze la Commissione ove voglia estendere il beneficio ai sotto-ufficiali, tenenti e sottotenenti, e la combatterò se persiste a volerlo anche estendere ai capitani, colonnelli e generali.

Vedrò quindi il regio commissario, il quale ci diceva che dobbiamo animare l'armata, la quale vuole ricuperare tutto l'antico suo splendore, che noi cogliamo tutte le occasioni che ci si presentano per confermarla in questo suo doveroso proposito: e lo faremo ognora e sempre più in proporzione che quei nobili spiriti ai quali accenna, si svolgeranno manifestamente, come non ne dubito. Ma facendo delle leggi non possiamo camminare a capriccio; ed in una legge di giubilazione non possiamo seguire quelle norme che sono applicabili in una sugli stipendi; il beneficio eccezionale da me proposto in favore di quei gradi inferiori solo può stare perchè eccezionale è la condizione loro. (*Bene!*)

**DABORMIDA.** Poichè l'onorevole signor Mellana ha concesso che è cosa giusta l'accordare il vantaggio ch'io non

voglio assolutamente chiamar privilegio della giubilazione del grado superiore agli ufficiali subalterni, ai sott'ufficiali e soldati d'artiglieria, non dirò più gran cosa sul conto dei medesimi; osserverò però su quanto disse l'onorevole signor deputato che è, cioè, colpa del Governo se tale o tal altro individuo è messo piuttosto in un'arma che in un'altra, che egli è in un gravissimo errore; il Governo per mezzo dei suoi impiegati subordinati non sceglie a capriccio gli uomini per tale o tal arma allo scopo ch'essi abbiano più facilmente vantaggi di avanzamento, ma sceglie per ciascun'arma uomini forniti delle qualità speciali, sceglie, ad esempio, per l'artiglieria gli operai, gli uomini che hanno una maggior robustezza, ecc.; così dicasi pel genio, così dicasi per le altre armi.

Non è il capriccio che getta l'uomo in un'arma o nell'altra, ma è l'utile, il bisogno del servizio; e qui aggiungo precisamente perchè gli uomini i più intelligenti e i più forti nella classe che fornisce generalmente i soldati, devono venir destinati all'artiglieria ed al genio, havvi maggior ragione perchè si trovi modo che essi non siano in queste armi in peggiori condizioni che nelle altre.

Ancora una parola sui tenenti, e ciò in modo di osservazione a quanto disse l'onorevole signor generale Quaglia.

**QUAGLIA.** Domando la parola.

**DABORNIDA.** Per quanto si stabiliscano scuole reggimentali, non sarà mai possibile che l'uomo che viene dalla leva possa essere messo in pari condizione del giovine che passò la sua adolescenza e la sua gioventù negli studi; supponendo anche un uomo di disposizioni particolari, anche un uomo di capacità naturale distintissima, egli arriverà sempre molto più tardi all'impiego di ufficiale di ciò vi si possa giunger dalle scuole appositamente stabilite per l'educazione militare.

Lasciando dunque per ora a parte gl'interessantissimi ufficiali provenienti dalle classi dei sott'ufficiali, ai quali non vien conteso il vantaggio, parliamo nuovamente degli altri.

Certamente se i giovani che vogliono destinarsi alla carriera militare potessero entrare a volontà nell'una o nella altr'arma, l'osservazione dell'onorevole signor Mellana sarebbe giusta (ciascuno entra nell'arma che vuole e corre la sorte dell'arma in cui entra, tanto peggio per lui se sceglie male); ma, o signori, la cosa non è così; tutti i giovani di qualità fisiche ordinarie, e di cognizioni anche in grado discretamente limitato, possono bensì entrare nelle armi comuni, prendendo i voluti non difficili esami, ma pochi sono quelli che possono entrare nelle armi speciali; e qui ripeto, per non offuscare nessuno, che io non considero per ciascun'arma che il mestiere. Io lascio a parte le qualità artistiche militari che ciascun uomo può possedere indipendentemente dalle cognizioni positive che si possono sottomettere ad esame, perchè ammetto che in guerra può sortire un maresciallo da un soldato, come può sortire da un medico e da un avvocato. È questo un dono che si sviluppa, ma non si crea collo studio, e che la guerra soltanto può mettere in evidenza. Parliamo dunque del solo mestiere; per esso si esigono delle cognizioni speciali, e di queste cognizioni speciali pochissimi giovani si trovano forniti, perchè pochi hanno l'attitudine agli studi speculativi, e pochissimi hanno i mezzi di fare gli studi necessari.

Ora dunque, io ripeto, se a quei giovani che col favore della natura e della sorte hanno avuto modo di acquistare le cognizioni speciali, voi non presentate maggiori vantaggi nelle armi speciali che nelle altre, essi naturalmente preferiranno le comuni, nelle quali gli studi e il lavoro di mente

saranno minori, e nelle quali con le loro cognizioni si metteranno in grado di fare più distinta figura.

Al principio delle campagne del 1848 molti giovani del primo anno dell'Università, ed alcuni anche non ancora giunti agli studi universitarii, entrarono nelle armi comuni, ed avendo intelligenza, svegliezza ed ardire, divennero in pochi mesi ufficiali; nell'artiglieria e nel genio, all'incontro, furono solo ammessi alcuni ingegneri o già dottorati, o nell'ultimo anno del corso; essi entrarono nelle armi speciali con un capitale di cognizioni, molti di essi lasciarono anche delle posizioni comode e lucrose. Se queste armi non dovessero presentare assolutamente vantaggio alcuno, questi giovani piuttosto che entrare in essa sarebbero entrati nelle altre nelle quali l'avanzamento è più rapido, ed in cui dopo pochi mesi di servizio un giovane distinto può diventare capitano o ufficiale superiore; abbiamo difatti veduto nella guerra della rivoluzione francese dei soldati venir generali in due o tre anni; ma nelle armi speciali ciò non può mai succedere, perchè per coprire i gradi di ufficiale, oltre alle qualità naturali, esigonsi cognizioni positive.

È impossibile diventare ufficiale d'artiglieria o del genio, come è impossibile diventare medico, avvocato, ingegnere se non si fanno gli studi necessari, e se dopo gli studi non si acquista la pratica.

Difatti quei giovani ingegneri che entrarono nell'artiglieria e nel genio non ebbero la sorte di prender parte alla campagna, benchè già da alcuni mesi nel corpo, perchè essi dovettero essere trattenuti in Torino onde dar loro le numerose istruzioni pratiche necessarie al disimpegno delle funzioni di ufficiale in queste armi.

Ciò posto, come volete mai, ripeto, stabilire una parità fra gli ufficiali delle diverse armi?

L'onorevole deputato Mellana disse e ripeté più volte: non è nostra colpa se il Ministero presenta una legge in modo non logico.

Io già troppo ho abusato della indulgenza della Camera, e quindi non mi dilungherò a spiegarle i motivi dai quali il Ministero fu costretto a così operare; d'altronde a ciò già rispose abbondantemente il commissario del Governo. Solo quindi risponderò: è vero, o non è vero, che gli stipendi si debbono dare secondo le difficoltà, le fatiche e le spese che presentano gli impieghi? È vero, o non è vero, che, prendendo gli esempi anche nelle classi del popolo, l'operaio d'un dato mestiere più difficile e più penoso ha una paga giornaliera maggiore di quella di un operaio di mestiere più facile e più comodo? La cosa non può essere contrastata; ma se è vero che la difficoltà del mestiere mena seco la diversità dello stipendio, non può cader dubbio che alle armi speciali si debba uno stipendio maggiore. Ma, voi mi dite: ebbene, si dia lo stipendio, ma non la pensione; allora, rispondo io: se voi date lo stipendio maggiore, deve, secondo il vostro stesso sistema, conseguirne la pensione maggiore; che se negate questa alle armi speciali, io dico che voi offrite quello mentre di esso non si tratta, per toglier loro questa di cui già sono esse in possesso da molti anni.

Oltre a ciò, gli onorevoli signori deputati Sineo e Mellana sono in grave errore se credono che l'attuale tabella delle pensioni sia proporzionata alle paghe.

In essa al contrario le pensioni sono eguali per gli stessi gradi nelle armi diverse, benchè sieno diverse le paghe delle differenti armi. Io ho già detto ieri che avrei trovato più giusto che le pensioni fossero una parte aliquota delle paghe, purchè le paghe fossero ragionevolmente stabilite. La quale giusta distribuzione non esiste, nè io consiglierai al Ministero

di proporre una legge colla quale aumentasse la paga delle armi speciali, perchè se gli ufficiali di esse non mossero lagnanze per l'addietro sulle tenui loro paghe, certo non muoveranno pretese nelle attuali circostanze critiche dell'erario; se invece però di rendere loro giustizia coll'aumento delle paghe li private della maggiore giubilazione cui ebbero finora diritto, sopportate ch'io vi ripeta che per un mal inteso principio di cieca eguaglianza, voi non solo commettete una ingiustizia, ma fate un atto sommamente impolitico.

**SINEO.** L'onorevole deputato Mellana che ha esposto in gran parte il mio pensiero non ha certamente inteso di dire che il Governo proceda capricciosamente quando destina i coscritti piuttosto ad un'arma che ad un'altra.

È senza dubbio una necessità dell'artiglieria di avere uomini capaci e fisicamente e intellettualmente; ma qui v'ha un'ingiustizia permanente a cui si deve rimediare.

I sergenti di artiglieria, i sottotenenti, non hanno speranza di progredire nella loro arma, appunto perchè non hanno potuto acquistare tutte quelle cognizioni che si richieggono nei gradi superiori. A ciò adunque si dee provvedere: aspetteremo perciò che il Governo ce ne proponga il modo, e non aumenteremo intanto le giubilazioni, perchè è evidente che questo aumento non adempirebbe per nulla allo scopo che ci viene additato.

L'onorevole signor commissario regio ci parla della necessità di stimolare i giovani ad arruolarsi nei corpi speciali. Crede egli forse che un giovane, quando entra nella carriera militare, pensi alla giubilazione? Egli pensa piuttosto allo splendore del grado cui potrà salire, ai premi di cui potrà essere fregiato, allo stipendio di cui sarà per godere in uno non lontano avvenire, che non alla giubilazione, la quale è cosa remota; è cosa cui il maggior numero non giunge, come ci dimostrano i calcoli istituiti sulla durata della vita umana. Pertanto se si vogliono fare vantaggi ai sotto-ufficiali delle armi speciali, bisogna stabilirli nei gradi, nello stipendio, e non è qui il luogo di discutere sopra siffatto argomento.

Io non ripeterò le ragioni addotte dal signor Mellana, colle quali mi pare che egli abbia anticipatamente risposto agli argomenti or ora riprodotti dall'onorevole generale Dabormida. Non mi tocca che di rinnovare questa semplice osservazione, che qui si tratta unicamente di sapere se la proporzione tenuta tra gli stipendi dell'attività e le pensioni di riposo, debba o no essere alterata in quanto alle armi speciali.

L'onorevole deputato Dabormida ha detto che la tabella unita alla legge ha per base il grado e non lo stipendio. Quando saremo a discutere quella tabella vedremo quale sia la proporzione da tenersi. Adesso si tratta di sapere se ad alcun'arma si debba fare un favore che si scosta ugualmente e dalla base del grado e da quella dello stipendio. Non c'è motivo per fare questo favore; c'è sicuramente motivo per provvedere ai sergenti e ufficiali inferiori d'artiglieria. Credo che si provvederà. Se i tempi lo avessero permesso si sarebbe provveduto ben prima d'ora, perchè, lo ripeto, si è riconosciuta l'ingiustizia di cui erano vittime questi uomini, i quali avendo disposizioni fisiche e maggior capacità, tuttavia per utilità di servizio sono costretti a rimanere lì, non possono avanzare nè passare ad altr'arma, perchè mancherebbero i sotto-ufficiali e sottotenenti nell'artiglieria. Questi individui soffrono quindi un danno grave per causa della loro capacità. Dunque aspetteremo che si provveda e concorreremo certamente nelle viste del Governo quando ci chiederà di essere larghi verso una così nobile parte del nostro esercito. Ma nella questione delle pensioni queste considerazioni non c'entrano.

Non credo necessario di combattere un argomento che è spesso addotto in questa tornata, ma che si combatte da se stesso, che è quello del diritto acquistato. Questo argomento prova troppo. Esso ci vieterebbe ogni riforma, ogni economia nella prossima votazione del bilancio. Se si cerca il diritto acquistato, s'invocherà non solo nella materia delle pensioni, ma anche nella materia degli stipendi.

Noi qui facciamo la legge per l'avvenire e non per il passato, al quale si può in varie guise provvedere. Come legislatori, guardiamo all'avvenire; dobbiamo considerare in astratto ciò che è più conveniente, più giusto; e certamente non è giusto nè conveniente l'alterare la proporzione tra gli stipendi di attività e le pensioni di ritiro.

**MELLANA.** Prendo la parola solo per rettificare una cosa, ancorchè l'abbia già opportunamente fatto in parte l'onorevole mio amico Sineo.

Nel primo mio discorso, veramente per errore di lingua, da principio aveva detto « per colpa del Governo » e su questa parola si è appoggiato il generale Dabormida per dedurre delle conseguenze in favore della sua sentenza. Ma non comprendo come ciò si potesse fare dall'onorevole generale; quando io stesso, e ne appello alla Camera, avevo istantaneamente rettificata quell'erronea espressione con quella più consentanea, cioè « fatto del Governo » ed appunto perchè questo è un fatto del Governo, appunto perchè questo fatto si compie nell'interesse dello Stato, deve essere debito nostro il porvi un rimedio, ed a ciò appunto tende la mia proposizione.

*Varie voci.* La chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendosi chiesta la chiusura, la pongo ai voti.

(È approvata.)

Metterò ora in deliberazione l'emendamento soppressivo dei due primi paragrafi di quest'articolo proposto dal deputato Bartolommei.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

**BERTOLINI.** Domando la parola sul primo alinea dell'articolo 12.

Dal momento che la Camera è entrata in una via di eccezione, io invoco la di lei giustizia per alcuni ufficiali che sarebbero pregiudicati se non si adottasse l'emendamento che avrà l'onore di proporre.

Prima delle campagne di Lombardia alcuni ufficiali delle armi speciali furono distolti dai loro corpi ed applicati ad altre armi, ad armi non speciali, e per le quali non vi è il privilegio dell'alinea primo di quest'articolo.

Mi pare ingiusto che si stabilisca un'eccezione a favore dei loro commilitoni che rimasero nelle armi speciali, e non si provveda per questi ufficiali i quali furono loro malgrado distolti dalle armi che avevano fin dalla loro prima gioventù abbracciate ed applicati a corpi i quali non godono di alcuna eccezione.

Per conseguenza io proporrei quest'emendamento al primo alinea dell'articolo 12 e dopo le parole *immediatamente superiore*, direi: « Compresi quelli che dopo aver acquistato nelle armi suddette il diritto alla pensione, passarono in altre senza promozione. »

E quindi l'articolo continuerebbe come è nel progetto di legge.

**PETITTI, relatore.** In generale quelli che passano da un'arma ad un'altra vi passano con vantaggio, ed in questa maniera è giusto che acquistando il vantaggio di un grado non abbiano più quello della pensione maggiore.

Però è accaduto in alcuni casi che questo vantaggio non

fu accordato; abbiamo qui, per esempio, il generale Cossato, il quale, essendo maggiore, passò all'Accademia militare collo stesso grado che ha tuttavia.

Io credo che in questo senso si potrebbe accordare, ma solamente a coloro che non ottennero vantaggio di promozione od altro.

**BERTOLINI.** Allora rettifico il mio emendamento, e lo applicherò soltanto a quegli ufficiali che non ottennero vantaggi passando dall'arma speciale ad altre armi.

**PRESIDENTE.** Vi ha l'emendamento del deputato Quaglia, il quale sarebbe di surrogare la parola *militari* con quella di *ufficiali*.

**QUAGLIA.** La conseguenza di quest'articolo sarebbe che ogni soldato del genio e dell'artiglieria avesse diritto alla pensione di caporale, ogni caporale di sergente, ogni sergente di ufficiale.

**PETITTI, relatore.** Ogni sergente l'avrebbe di furiere maggiore, e qui all'articolo 14 e nella tabella. Non è che il guard'arme che avrebbe la pensione di sottotenente.

**QUAGLIA.** Qui si parla anche dei carabinieri, ai quali è già assicurato il grado superiore nel ritiro dal vigente regolamento. Ma la novità su cui chiamo l'attenzione della Camera è il diritto stesso esteso a tutti i sott'ufficiali e soldati de' corpi accennati nell'articolo. Convengo però che di tali giubilazioni, cioè a 30 anni di servizio, pochi saranno i casi per sergenti, caporali e soldati i quali certamente ne saranno ben degni.

**PRESIDENTE.** La parola è al commissario regio.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Appunto a favore dei bass'ufficiali e soldati si sono svolte molte ragioni le quali si ebbero presenti nel formulare il progetto di legge, ed indussero a sostituire alla parola *ufficiali* quella di *militari*; e per altra parte si è fatto riflesso che per tale disposizione ai bass'ufficiali si fa un aumento di 60 franchi all'anno, e non di 200 circa siccome opinava il generale Quaglia.

**PRESIDENTE.** Domando prima se la proposta del generale Quaglia è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Il deputato Quaglia propone un'aggiunta che consisterebbe nel dire dopo *carabinieri reali* *i cavalleggieri di Sardegna*.

**BOYL.** I cavalleggieri di Sardegna facendo le medesime funzioni dei carabinieri reali, io credo che debbono anche godere dei medesimi vantaggi...

**PRESIDENTE.** Domando prima se l'aggiunta del deputato Quaglia è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola è al deputato Serpi.

**SERPI.** Per non prolungare maggiormente la discussione io parlerò soltanto nel caso che vi sia opposizione, tanto più che credo che quest'aggiunta da per sé stessa dimostri che non ha bisogno di sviluppo.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Boyd.

**BOYL.** Io vorrei dire qualche cosa sull'aggiunta dei cavalleggieri di Sardegna. Io fui sorpreso, o signori, come in questo progetto di legge dove sono nominati i carabinieri, lo stato maggiore generale, il corpo d'artiglieria e del genio non siano stati messi i cavalleggieri di Sardegna. Questi non li ha messi né il Ministero, né la Commissione, né verun deputato, forse perchè l'isola di Sardegna è un poco lontana. (Si ride) Mi è forza ricordare alla Camera il servizio che prestano allo Stato i cavalleggieri di Sardegna.

Non parlo punto per soverchio spirito patrio, sebbene sardo, poichè nella composizione degli ufficiali dei cavalleggieri di Sardegna entrano per metà i sardi e per metà quelli

del continente; quindi non v'è parzialità: infatti il colonnello non è sardo, i maggiori non sono sardi, e neppure molti capitani ed ufficiali subalterni, per cui è facile il vedere ch'io parlo spogliato affatto dello spirito isolano e solo per amore di verità. Signori, il servizio dei cavalleggieri in Sardegna, e chi vi è stato può farne fede, è un servizio penoso, è un servizio faticosissimo, per cui non solo i soldati ed i brigadieri, ma gli stessi ufficiali sono obbligati non un giorno solo, ma due e tre giorni di seguito a dormire nelle macchie mangiando pane e formaggio (*Si ride*), e questo qualche volta neppure, e stare tre o quattro giorni in quelle perlustrazioni per poter fare il loro dovere. Sì, o signori, in quelle rupi scoscese, dove ordinariamente si nascondono i banditi, in quelle rupi bisogna che stieno gli ufficiali per poterli cogliere, perchè, del resto, il modo con cui si nascondono, le simpatie che trovano nelle loro famiglie fanno sì che sono avvisati di qualunque movimento che la forza armata fa contro di essi, perciò, se gli ufficiali stessi non stanno tre o quattro giorni sotto le macchie, non possono venir a capo di nulla. E poi quando vengono a capo d'incontrarli non si tratta mica di andar là e dire loro: *ferma!* Tutt'altro: bisogna che si battano e talora accanitamente, perchè il bandito sardo, siccome abituato ai delitti, impugna le armi, e si rivolta contro la forza armata, in guisa che l'ufficiale bisogna che si metta alla testa della sua truppa per poterli afferrare. I carabinieri stessi, che vi erano prima, possono dire che servizio facevano; ed anzi molti di questi domandavano di venire in terraferma per poter riposare dalle fatiche della Sardegna, perchè anch'essi trovavano che in quell'isola il servizio era molto più faticoso che non in terraferma. Quindi io credo che questa Camera, la quale vuole la giustizia, la rettitudine, non mancherà di comprendere in quest'articolo di legge anche i cavalleggieri di Sardegna.

**PETITTI, relatore.** Domanderei solamente che si adottasse la lezione che si legge all'articolo 22 dove è detto: « I cavalleggieri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incumbenze che attualmente gli sono affidate. »

**SERPI.** Domando la parola.

Io avrei taciuto perchè credeva che la cosa non avesse bisogno di maggior sviluppo riflettendo che le ragioni che hanno indotto la Commissione e il Ministero ad escludere il corpo dei cavalleggieri...

**PRESIDENTE.** Ma se hanno accettato.

**PETITTI, relatore.** Ho accettato; dico solo che si esprima la cosa nel modo che lo fu all'articolo 22.

**SERPI.** Allora non ho più nulla a dire.

**PRESIDENTE.** Gli chiederò solo se annuisca a questa limitazione proposta dal deputato Pettiti: *finchè questo corpo attende alle incumbenze che attualmente gli sono affidate.*

**SERPI.** Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Domando se questa proposta del deputato Pettiti, a cui ha annuito il deputato Serpi, è appoggiata.

(È appoggiata.)

**DABORNIDA.** Io convengo che i cavalleggieri di Sardegna, facendo il servizio di carabinieri, debbano avere i vantaggi che a questi si accordano; ma non credo che si possa dire nella legge *sino a che faranno servizio*, perchè, come si farà a determinarne poi il diritto? Per esempio, uno serve nei cavalleggieri da venti anni; domani cessa da quel servizio, dovrà egli perdere il diritto alla maggior giubilazione? Un altro entrato ieri nel corpo dei cavalleggieri prende da qui ad un mese la giubilazione, dovrà egli ottenerla coi vantaggi accordatigli dalla presente legge quantunque abbia un molto minor numero d'anni di servizio nel corpo del primo? Io non



trovo tal cosa giusta, e credo perciò che converrebbe stabilire che per aver diritto al vantaggio della pensione del grado superiore in un dato corpo sia necessario avere nel medesimo servito un dato numero d'anni; non basta lo aver appartenuto poco tempo ad un corpo per averne acquistati i diritti, ma bisogna aver sopportate le fatiche, i disagi, aver riempito per un dato tempo le condizioni che il servizio di quel corpo esige per dire che si abbia diritto a godere dei vantaggi che ai detto corpo sono accordati.

**PRESIDENTE.** Debbo dire al deputato Dabornida che l'osservazione da esso fatta non mi pare che distrugga la proposta del deputato Petitti.

**DABORNIDA.** Io credo che la mia osservazione è giusta.

**PETITTI, relatore.** Faccio osservare all'onorevole preopinante che se si tolgono queste parole, e si ammette dopo un certo numero di anni, dopo 25 anni, per esempio, di servizio, i cavalleggieri di Sardegna abbiano diritto alla giubilazione del grado superiore, tuttochè non abbiano fatto menomamente il servizio di polizia, quelli che nei 25 anni prenderranno il loro congedo avranno il diritto alla giubilazione del grado superiore senza avervi i titoli richiesti.

**DABORNIDA.** Prego il signor presidente di consultare la Camera se vuole ch'io parli ancora una volta.

*Voci.* Parli! parli!

**DABORNIDA.** Le giubilazioni si danno agli individui e non ai corpi.

Qualunque individuo per ottenere il vantaggio della giubilazione accennata ad un corpo per un dato servizio deve provare che ha servito per tanti anni in quel corpo, mentre esso faceva quel tale servizio.

**SERPI.** Farò osservare alla Camera che i cavalleggieri di Sardegna contano la loro formazione dal 1852; il regolamento del 7 febbraio 1837 dice che il reggimento dei cavalleggieri di Sardegna è incaricato di quel servizio speciale finchè a noi piaccia: questa è l'espressione del Governo.

Sono 18 anni che quel reggimento è incaricato di quello speciale servizio.

L'altro giorno abbiamo sentito le dichiarazioni del ministro dell'interno, che a quel reggimento si darà un'organizzazione ben salda; il Ministero studierà tutti i mezzi perchè quel reggimento possa corrispondere ai bisogni del paese.

Ora, io dico, questo stato provvisorio dopo 18 anni avrà ancora da durare? Noi in Sardegna avemmo un bilancio di contribuzioni provvisorie, ora ci si vuol dare un reggimento di polizia provvisorio; così continuando noi avremo provvisoria persino la nostra esistenza. (*Si ride*) Bisogna uscire da questo stato d'incertezza; o il reggimento corrisponde o non corrisponde ai bisogni del paese; ma il reggimento corrisponde, poichè ne abbiamo veduto gli elogi per parte dei Consigli divisionali; per conseguenza io ritengo che si debba rigettare quell'emendamento, e fissare ai cavalleggieri di Sardegna gli stessi vantaggi che si fissano al corpo dei carabinieri.

**BES.** Je demande la parole pour intercaler un paragraphe après l'article 12.

**PRESIDENTE.** Vous le proposerez alors plus tard.

**BES.** C'est pour prévenir la Chambre que dans le cas où le premier paragraphe soit voté, immédiatement après je demanderai l'addition d'un paragraphe qui répondrait justement à la question qui vient d'avoir lieu et d'être traitée par les préopinants. Cette addition est celle-ci:

« Quelli però provenienti da altri corpi per effetto di transito, oppure che vicendevolmente presteranno servizio in dette armi ed in altri corpi, non saranno ammessi a godere

del succitato vantaggio, ma soltanto dell'assegnamento di cui nell'articolo precedente, se al momento della loro giubilazione non fanno più parte del quadro effettivo d'una delle sopra divise armi, e non contano per lo meno 20 anni di non interrotto servizio nelle stesse. »

**PRESIDENTE.** Favorisca di mandare il suo emendamento.

**MELLANA.** Io pregherei il signor presidente che volesse dar lettura prima del mio emendamento, perchè forse così si verrebbe a risparmiare una parte della discussione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mellana restringe quest'eccezione portata dall'articolo 12.

**MELLANA.** Perdoni, ecco com'è concepito il mio emendamento:

« I militari, fino al grado di tenente effettivo, del corpo dello stato maggiore, dei corpi dell'artiglieria e del genio. »

**PRESIDENTE.** Verrebbe dunque ad escludere i carabinieri reali.

**MELLANA.** Io qui avrei bisogno di una spiegazione. Io non intendo già di sviluppare il mio emendamento, ma per poterlo rendere consentaneo avrei bisogno di una spiegazione dal signor regio commissario.

Io chiederei se i carabinieri entrino volontariamente in questo corpo, oppure se vi vengano posti dal Governo, perchè se vi fossero messi dal Governo io credo che dovrebbero essere compresi, e quindi restringerei la mia proposta fino al grado di maresciallo d'alloggio, perchè riguardo a questi ufficiali non milita nessuna delle ragioni dette a favore delle armi speciali, quelle cioè di maggior varietà di studi.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** I carabinieri reali vengono ammessi in tale arma o volontari, o per levata; gli ufficiali lo sono in seguito di loro domanda.

**MELLANA.** Allora io mi limiterò fino al grado inclusivo di tenente per i corpi di stato maggior generale, artiglieria e genio; e per quello dei reali carabinieri, fino al grado inclusivo di maresciallo d'alloggio, i quali abbiano diritto al grado immediatamente superiore, purchè contino due anni di servizio.

**PRESIDENTE.** In questo caso la proposta Mellana non esclude la discussione sulla proposta del deputato Quaglia, la quale tende a pareggiare il corpo di cavalleria leggiera di Sardegna ai carabinieri reali.

Noti la Camera che qui non si vota la massima, ma si tratta solo di una quistione di parità tra il corpo dei cavalleggieri sardi e quello dei carabinieri reali.

Pongo ai voti questa proposta.

(La Camera approva.)

Il relatore della Commissione signor Petitti persiste nel suo emendamento?

**PETITTI, relatore.** Vi persisto.

**SULIS.** Io non vedo motivo per cui l'onorevole relatore debba persistere in quest'aggiunta, perchè potrà venire il caso in cui i cavalleggieri non facciano più quest'ufficio; e lo stesso può avvenire dei carabinieri.

I cavalleggieri ed i carabinieri hanno le medesime attribuzioni; la differenza consiste solo nel nome; ma ambedue questi corpi sono destinati alla polizia: i primi dell'isola di Sardegna, i secondi del continente.

È chiaro dunque che non vi è nessuna differenza d'attribuzione tra essi, la differenza sta solo nel nome e nella paga; ma ciò a nulla monta, perchè questo nome, siccome è soggetto a mutazione in Sardegna rispetto ai cavalleggieri, così alla medesima mutazione può essere soggetto nel continente riguardo ai carabinieri reali.

Se cesseranno i cavalleggieri dalle loro funzioni, cesse-

ranno allora egualmente dal favore di cui vengono adesso privilegiati.

Io non vedo quindi che vi sia motivo per fare questa distinzione fra due corpi che per le loro attribuzioni sono immedesimati.

**LA MARMORA**, ministro della guerra. In appoggio dell'emendamento del deputato Petitti citerò solo un esempio di tanti casi che possono presentarsi.

Fra le cose probabili vi è anche questa, ed è che il corpo dei reali carabinieri venga in un tempo più o meno prossimo aumentato in Sardegna, e che i cavalleggieri, dato un caso di guerra, siano chiamati in terraferma.

Ciò posto, io faccio una semplice questione e dico: se i cavalleggieri di Sardegna fossero chiamati in terraferma, e così cessassero dal servizio che attualmente fanno in quell'isola, è egli giusto ch'essi debbano ancora godere dei medesimi vantaggi di cui godono i carabinieri reali?

Così posto il quesito, mi pare che la soluzione non possa essere dubbia.

**D'AVIERNOZ**. La discussion à laquelle vient de donner lieu cet amendement prouve une chose, c'est que l'on doit faire ce qu'a conseillé mon honorable collègue Sineo: payer et rémunérer convenablement les services. Je crois que si ce n'est pas le cas d'augmenter la paye en ce moment, ou pourrait tout au moins accorder une indemnité aux militaires qui sont en mission sur les montagnes de la Sardaigne.

**PRESIDENTE**. Osservo al signor generale D'Aviernoz che la questione del pareggiamento fra i cavalleggieri di Sardegna ed i carabinieri fu già votata e sciolta affermativamente, e che la discussione si restringe adesso unicamente sulla limitazione che il signor Petitti vorrebbe porre a questo trattamento con quelle parole: « finchè questi cavalleggieri eserciteranno le funzioni di carabinieri. »

**D'AVIERNOZ**. C'est précisément la question qu'il faut décider.

**BOYL**. Mi permetto di fare un'osservazione sulla questione che s'agita attualmente. Quando si è istituito il corpo dei cavalleggieri, gli venne dato questo nome a vece di quello di carabinieri nel solo scopo d'economia, perchè il corpo dei carabinieri, come è attualmente organizzato, costa moltissimo; ma per ciò che spetta al servizio i cavalleggieri di Sardegna fanno lo stesso, istessissimo servizio dei carabinieri, e non vi è altra differenza tra questi due corpi se non che i cavalleggieri sono pagati come la cavalleria.

Quando cesseranno dal fare il servizio in Sardegna secondo il caso citato dall'onorevole signor ministro della guerra, allora prenderanno un altro nome ed avranno altre paghe ed altre giubilazioni.

Tutto questo però non può fare che non sia una cosa conveniente al Governo l'aver una truppa che fa lo stesso servizio dei carabinieri, e che costa molto meno, e credo perciò essere interesse del Governo e della Camera stessa, particolarmente nelle circostanze in cui siamo, di lasciare per anni ed anni il nome di cavalleggieri a questo corpo, lasciandogli le penose attribuzioni che disimpegna e pagandolo meno, e solo retribuendolo infine coll'equiparlo ai carabinieri nella pensione.

**BRONZINI-ZAPPELLONI**. Io sono perfettamente dell' avviso della Commissione, di mantenere cioè le parole: « finchè dura il servizio loro attualmente affidato, » per la semplice ragione che il corpo dei cavalleggieri di Sardegna è un corpo di cavalleria ordinaria, il quale è provvisoriamente surrogato nel servizio che facevano i carabinieri reali in quell'isola. Ora in questa legge che tratta delle pensioni mi-

litari, noi non possiamo cangiare l'organizzazione e la destinazione di un corpo: noi non possiamo fare altro che attribuire una pensione di ritiro agli ufficiali e sotto-ufficiali di questo corpo, perchè fa provvisoriamente le funzioni di un altro corpo delle armi speciali; ma, ripeto, non possiamo per ora determinare che questo corpo abbia una natura diversa di quella che gli fu attribuita nella sua organizzazione, locchè seguirebbe, ove, secondo il desiderio manifestato dall'onorevole Serpi, si sopprimesse nella proposta aggiunta le espressioni indicanti il motivo per cui si estende ai cavalleggieri di Sardegna il favore di una maggior pensione di ritiro.

Quindi ci basterà di mantenere le parole condizionali dalla Commissione proposte in aggiunta dell'articolo.

**BOYL**. Io mi associo a questa idea.

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti le parole che il signor Petitti propone di aggiungere, che consistono in queste:

« Finchè questo corpo attende alle incombenze che gli sono affidate. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'emendamento del signor Mellana, il quale sarebbe così concepito. . .

**DABORMIDA**. Domando la parola contro l'emendamento Mellana.

**PRESIDENTE**. Prima lo leggo:

« I militari fino al grado di tenente dei corpi reali dello stato maggiore generale, d'artiglieria, e dei cavalleggieri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incombenze che attualmente gli sono affidate, sino al grado di maresciallo d'alloggio, hanno, » ecc.

**DABORMIDA**. Non tornerò a dire quanto già ho detto e ripetuto; osserverò soltanto che se la Camera votasse questo articolo coll'idea che nello stabilire la tabella delle pensioni compenserebbe il vantaggio che toglierebbe colla soppressione di quest'articolo alle armi speciali; col proporzionare poi le pensioni alle paghe cadrebbe in un errore irreparabile, giacchè, proporzionate le pensioni alle paghe attuali ne risulterebbe che i carabinieri avrebbero la pensione maggiore, dopo essi verrebbero la cavalleria e lo stato maggiore, poi verrebbero le guardie ed il corpo franco, poi l'artiglieria e il genio, finalmente l'infanteria. Ora domando alla Camera se troverebbe giusto di classificare le pensioni in tal modo; riguardo poi al merito dell'emendamento, io osservo all'onorevole deputato Mellana che non so come si possano trovare nello stato maggiore soldati ed affiziali subalterni che abbiano trent'anni di servizio.

**PRESIDENTE**. Domanderò se l'emendamento Mellana è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti. . .

**VALERIO LORENZO**. Io chiedo la divisione dell'emendamento Mellana restringendolo in questo modo: « I militari del corpo d'artiglieria e zappatori del genio sino al grado di tenente avranno, » ecc., escludendo tutti gli altri.

In appoggio della mia osservazione dirò che mi venne comunicata in questo momento una tabella delle varie paghe che ricevono le varie armi, dalla quale mi risulta che il corpo dei carabinieri riceve già un più largo compenso d'ogni altro corpo per le sue fatiche. Per esempio, laddove un luogotenente generale maggiore delle guardie, dell'artiglieria, della fanteria, della cavalleria ha 7200 franchi, quello dei carabinieri ne ha 9400; laddove un colonnello di fanteria ne ha 6600, quello dei carabinieri ne ha 7200, e così su questa scala. Mi pare che questo sia già un compenso bastantemente

ampio che dà lo Stato al corpo dei carabinieri, senza aggiungergli ancora un secondo compenso nella giubilazione.

**PRESIDENTE.** Domanderò se il sotto-emendamento Valerio sia appoggiato.

(È appoggiato.)

**SINEO.** Poche parole. Dirò soltanto che le osservazioni colle quali l'onorevole deputato Dabormida ha combattuto l'emendamento del deputato Mellana sono una critica amara dell'attuale sistema di ripartimento degli stipendi. Io non voglio entrare in questa discussione. A me basta questo dilemma, o signori: o è giusto questo ripartimento, o non è giusto. Se è giusta la ripartizione attuale degli stipendi, la stessa proporzione deve conservarsi anche nelle pensioni di ritiro. Se non è giusta, bisogna emendarla. Non veggio perchè ci sarà chi avrà uno stipendio maggiore, senza che il servizio che egli presta richiegga nè capacità maggiore, nè più difficile o più assiduo lavoro. Dappoichè l'onorevole generale Dabormida riconosce vizioso l'attuale ripartimento degli stipendi, come pare che abbia implicitamente confessato, bisogna riformare il ripartimento medesimo. Ma non ha egli nè altri potuto addurre un motivo per recedere da quella parità di proporzione che deve sempre conservarsi tra le pensioni di ritiro e gli stipendi di cui gl'impiegati godevano quando erano in attività di servizio.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io credo di aver ieri accennato alla Camera che le pensioni di ritiro per i militari non erano ragguagliate allo stipendio d'attività, ma bensì al grado; ragione per cui un maggiore di cavalleria, il quale gode di stipendio assai maggiore di quello di fanteria, è ammesso ad uguale pensione di ritiro perchè nella carriera militare vuolsi rimeritare il grado, e non soltanto con riguardo allo stipendio, la quotità del quale stipendio può dipendere da molte e molte circostanze, e così per esempio nel corpo dei reali carabinieri, siccome accennava l'onorevole deputato Valerio, questa paga è dovuta rispetto alla specialità del servizio, e rispetto al lentissimo avanzamento che hanno nell'arma stessa.

Ho dette le ragioni per cui nei corpi delle armi speciali era d'uopo di procedere con maggior assegnamento alla paga di pensione di ritiro.

In prima si soddisferebbe ad un debito, e dirò quasi in certo modo, ad una non giustizia, quella cioè che gli stipendi non sarebbero proporzionati nè allo studio, nè alle spese che occorrono, nè alle specialità di servizio.

Ho avvertito come in Inghilterra, in Prussia, in Russia, gli ufficiali di queste armi godano di stipendi assai maggiori; come in Francia l'artiglieria godendo di stipendio maggiore relativamente alle altre armi abbia ancora il vantaggio di quattro anni di servizio; come in Austria a questi ufficiali si accordi il grado e la pensione del grado superiore a quello che avevano quando erano in attività, e come le disposizioni stabilite nel 1821 e nel 1851 siano state suggerite da principii di equità.

Come commissario del Governo, chiedo che si mantenga l'articolo quale venne proposto.

**CHIÒ.** Domando la parola per notare una difficoltà alla quale nessuno finora ha fatto avvertenza.

La disposizione di cui parliamo relativamente ai luogotenenti di artiglieria diventerebbe affatto illusoria, se noi teniamo conto sia della tabella annessa alla presente legge, sia dell'articolo 10 che abbiamo già votato. Infatti nella tabella annessa alla presente legge è stabilito che il capitano abbia per giubilazione 1400 lire (parlo del *minimum*); nell'articolo 10 poi noi abbiamo deliberato che la pensione di ritiro non

possa mai superare la paga di effettività; ma dagli schiarimenti stati dati dall'onorevole commissario regio pendente la discussione risulta che i luogotenenti dell'artiglieria hanno uno stipendio che non eccede le 1300 lire, quindi, giusta l'articolo 10 citato, essi non potrebbero mai, quando fossero giubilati, godere della pensione del grado superiore, cioè del grado di capitano, la quale è fissata a 1400 franchi. Vede dunque la Camera come in virtù dell'articolo 10 ella toglie ai luogotenenti ciò che loro finge di accordare coll'articolo presente.

**PETITTI, relatore.** Nel rispondere all'onorevole preopinante comincerò ad ammettere che un luogotenente, se è di seconda classe, non può venire a raggiungere l'intera quota di capitano; ma lo pregherò di volere osservare che una parte del vantaggio lo gode sempre allo stesso modo, imperocchè in luogo di 920 lire che avrebbe, ne prenderà, se è di seconda 1300, se è di prima 1400, dimodochè quest'articolo non rimane illusorio per nessuno, e solo si può dire che non ha per i luogotenenti, per questa circostanza accennata, tutta l'estensione che ha per gli altri gradi, ma tuttavia è ben lungi dall'essere per questi illusorio, perchè aumenta realmente la pensione, portandola dalle 920 lire a 1300 o 1400 secondo la classe.

**CHIÒ.** I zappatori che stipendio hanno?

**PETITTI, relatore.** Hanno la stessa paga che quelli dell'artiglieria.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento del deputato Valerio, che rileggo:

« I militari, sino al grado inclusivo di tenente, dei corpi reali di artiglieria e dei zappatori del genio hanno ragione, » ecc.

Dunque esclude tutti gli altri corpi e tutti i gradi superiori a quello di tenente.

(Dopo replicata prova e controprova, la Camera lo rigetta.)

Ora viene l'emendamento del deputato Mellana che rileggo. (Vedi sopra)

**BERTOLINI.** Bisognerà sapere se anche nel corpo dei cavalleggieri sardi vi ha questo grado di maresciallo d'alloggio.

*Varie voci.* Sì! sì! L'hanno anch'essi!

**PRESIDENTE.** Metto l'emendamento ai voti.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Ora verrebbe l'emendamento del deputato Bertolini, il quale dopo le parole: « immediatamente superiore » propone che si dica: « compresi quelli che, dopo avere acquistato nelle armi suddette il diritto alla pensione, passarono in altre senza promozione. »

*Voci.* La divisione!

**BERTOLINI.** Chiedo la parola.

La Camera non ha ancora deciso nulla relativamente agli anni di grado necessari per poter godere del beneficio di questo articolo. Il signor generale Trotti propose quattro anni, ed io desidero che questo beneficio sia accordato anche a coloro che dovettero loro malgrado abbandonare le armi speciali e comandare in altri corpi. Ho però trascritto anche le ultime parole del 1° ainea dell'articolo 12.

**PRESIDENTE.** Allora propone due anni.

**BERTOLINI.** Io non propongo niente riguardo al tempo; ho solo presentato un emendamento all'articolo del progetto ministeriale, il quale estende a favore di certe persone la disposizione dello stesso articolo.

**CHIÒ.** Chiedo la parola contro l'emendamento del deputato Bertolini.

Se non erro, l'onorevole deputato Bertolini allude a que-

gli ufficiali, i quali dopo un trentennio di servizio passerebbero dalle armi speciali alle armi di linea.

Ora osservo che un ufficiale delle armi speciali venendo dopo trent'anni di servizio promosso ad un grado superiore nella linea, potrà benissimo avvenire che egli accetti tale promozione preferendola alla giubilazione alla quale egli avrebbe diritto.

Ma è manifesto che nessun ufficiale delle armi speciali, dopo trent'anni di servizio, acconsentirà di passare allo stesso suo grado nelle armi di linea, quando avrà in suo favore una legge che gli accorda il diritto di giubilazione col grado superiore.

Pertanto il caso contemplato dall'onorevole Bertolini non si avvererà mai. Per esempio, bisognerebbe creder pazzo quel colonnello delle armi speciali che, avendo compito il trentennio di servizio, e potendo perciò conseguire la giubilazione di maggior generale, consentisse ciò malgrado a passare dalle armi speciali alle armi di linea col semplice grado di colonnello.

Quest'osservazione, a mio credere, è bastevole per dimostrare che l'emendamento del deputato Bertolini poggia sopra una ipotesi assurda, e che quindi non merita di essere preso in considerazione.

**BERTOLINI.** Se si trattasse di prendere consiglio allorché un ufficiale passa da un'arma speciale ad un'altra, allora forse potrebbero esser vere le osservazioni del deputato Chiò; ma siccome questo fatto è avvenuto, come non fu conteso dal signor relatore e dal commissario regio, io credo quindi che il mio emendamento sia giusto.

**CHIÒ.** Domando la parola per far una brevissima risposta al mio amico Bertolini.

Per quanto trista sia l'esperienza che abbiamo fatto del Governo assoluto, e per quanto gravi fossero gli eccessi di arbitrio ai quali questo Governo poté trascorrere, non credo tuttavia che il fatto accennato dal signor deputato Bertolini abbia potuto avere luogo. Ma ad ogni modo esso è assolutamente impossibile per l'avvenire, se mai è vero che il Governo costituzionale sotto cui viviamo sia una realtà.

Per l'addietro nessun ufficiale aveva il diritto alla giubilazione. Laonde quando il Ministero offriva loro il partito di passare in un'altra arma, oppure di perdere qualche vantaggio restando nella medesima, l'ufficiale, sebbene contro la sua volontà, doveva cedere alle istanze ministeriali per timore che maggior male gli capitasse. Ma ora che l'ufficiale è tutelato da una legge, la quale è superiore ad ogni arbitrio del Ministero, il caso accennato non potrà certamente mai aver luogo.

Approfitto ancora di quest'istante per osservare che non si ha a temere che il respingere l'emendamento del deputato Bertolini possa colpire quegli ufficiali d'artiglieria o stato maggiore generale che sono passati recentemente all'Accademia militare, perchè il regolamento dell'Accademia militare stabilisce esplicitamente che gli ufficiali che sono addetti al suo servizio conservano i vantaggi e gli stipendi inerenti al corpo a cui appartenevano prima di quel passaggio. Del resto confesso che se avessi avuto soltanto un dubbio che l'emendamento Bertolini avesse recato loro un qualche vantaggio, mi sarei certamente astenuto dal proporre la reiezione.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Fortunatamente, per causa indipendente dal mio merito, io mi trovo in grado superiore presso l'Accademia militare; non sarà certamente a me che allude l'onorevole deputato Chiò, ma evidentemente al generale Cossato, che già nel corpo dello stato mag-

giore generale, ed ammesso all'Accademia militare dello stesso grado, egli non ha migliorato in fatto di grado, e quindi, se venisse ad essere ora messo a ritiro, lo sarebbe col grado di maggior generale, mentrè se avesse continuato a rimanere nel corpo dello stato maggiore generale avrebbe avuto diritto a pensione di luogotenente generale.

**CHIÒ.** Io credo che, nemmeno per l'onorevole signor commissario regio, la reiezione dell'emendamento Bertolini possa avere per effetto di attenuare i suoi diritti alla giubilazione in grazia dei servizi prestati alla regia Accademia militare. Perchè all'articolo 59 del regolamento dell'Accademia militare già è detto:

« Il servizio prestato nella regia militare Accademia sarà considerato quale servizio attivo tanto per l'avanzamento quanto pel trattamento di ritiro. »

E poi si dice in un altro articolo che tutti i militari addetti al servizio della militare Accademia godranno, secondo il grado della classe loro, degli stipendi e di altri particolari vantaggi stabiliti dalle leggi relative all'esercito.

**BERTOLINI.** Appunto io volevo parlare del passato, e non dell'avvenire; se il deputato Chiò avesse posto mente al mio emendamento, avrebbe veduto che io mi son servito della parola *passarono* e non della parola *passeranno*, e quindi sta sempre la giustizia del mio emendamento.

Qualora però si volesse anche intendere il mio emendamento dell'avvenire, io osservo che sarebbe pur sempre ragionevole.

Vengo ora al caso speciale contemplato dall'onorevole deputato Chiò. Egli dice che questo sarebbe il caso dell'onorevole deputato Cossato; e quanto a questo non vi è dubbio, che se il mio emendamento fosse rigettato, il deputato Cossato sarebbe pregiudicato, perchè qui non si tratta del regolamento dell'Accademia militare, ma si tratta di una legge nuova che regola le pensioni, e quindi quel regolamento sarà necessariamente abrogato in tutte le parti che saranno contrarie a questa legge.

Io non credo che l'onorevole deputato Cossato sia l'unico di questa specie, ma quand'anche lo fosse, ciò non sarebbe un motivo per rigettare il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Osservo che l'emendamento del generale Trotti dovrebbe essere posto ai voti anche prima, per la ragione che include ancora una modificazione, che è quella di restringere questi vantaggi al grado di maggior generale inclusivamente.

Ora lo rileggo:

« I militari del corpo dei carabinieri reali, dello stato maggiore generale, dei corpi reali d'artiglieria e del genio, sino al grado di maggiore generale inclusivamente, hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè contino quattro anni di servizio nel grado loro in una di tali armi. »

*Molte voci.* Per gli anni?

**PRESIDENTE.** Ho detto che per ora si sottopone alla sanzione della Camera la sola questione della limitazione del grado che godrebbe questo beneficio.

Pongo dunque ai voti l'emendamento Trotti.

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti l'emendamento Bertolini, che viene a comprendere quelli i quali dopo avere acquistato nelle armi suddette il diritto alla pensione, passarono in altr'arma senza promozioni.

(La Camera rigetta.)

Ora viene in discussione la seconda parte dell'emendamento del generale Trotti che porta una variazione al pro-

getto coll'estendere a quattro anni il servizio, che nel progetto stesso è portato a due anni.

**SPANO G. B.** Nell'articolo precedente è detto:

« Se però il militare non conta ancora due anni compiuti di grado, e domandi di essere giubilato per anzianità od infermità indipendenti dal servizio, avrà ragione solo alla pensione del grado rispettivamente inferiore. »

Dunque per analogia deve essere mantenuta in quest'articolo la limitazione a due anni.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti questa proposta del deputato Trotti.

(È approvata.)

Ora viene l'emendamento proposto dal deputato Bes, il quale consiste in un'aggiunta di un paragrafo così concepito:

« Quelli però provenienti da altri corpi, per effetto di transito, oppure che vicendevolmente presteranno servizio in dette armi ed in altri corpi, non saranno ammessi a godere del succitato vantaggio, ma soltanto dell'assegnamento di cui nell'articolo precedente, e se al momento della loro giubilazione non fanno più parte dei rispettivi quadri di una delle suddivisate armi, e non contano per lo meno 20 anni di non interrotto servizio. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

**BES.** Les raisons qui m'on fait proposer cet amendement sont tout à fait dans l'intérêt des finances. Il est tout rationnel qu'un individu qui a une position plus avantageuse ait au moins servi 20 ans dans les armes spéciales. Sans cela, il pourrait dépendre du ministre de la guerre de faire, par exemple, passer un officier d'infanterie dans le corps des carabiniers et après 4 ans de service lui faire avoir droit à la pension des armes spéciales. Ceci me paraît entièrement contraire au but de la loi, qui demande un service de 20 à 30 ans pour donner droit à la retraite. C'est dans ce sens que j'ai proposé cet amendement.

**DABORMIDA.** Io approvo in massima l'emendamento dell'onorevole generale Bes, ma credo che si potrebbe redigere con maggior precisione e semplicità; come pure credo che il suo emendamento sia solo applicabile alle giubilazioni per anzianità di servizio, mentre tale non è per le giubilazioni accordate per ferite od infermità derivanti dal servizio.

Io credo adunque che si potrebbe, dopo le parole: « purché abbiano quattro anni di servizio » aggiungere: « e venti anni di servizio effettivo in uno di essi corpi, quando trattisi di giubilazione per anzianità. »

**PRESIDENTE.** Il generale Dabormida all'emendamento proposto dal deputato Bes proporrebbe questo sotto emendamento, cioè aggiungendo al paragrafo già votato queste parole: « a vent'anni di permanenza in una o più delle medesime, quando trattisi di giubilazione per anzianità. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

**DABORMIDA.** Ho messo una o più delle armi, perchè può occorrere il caso che un ufficiale del genio passi nell'artiglieria o viceversa; l'essenziale si è che il militare abbia passati 20 anni nelle armi nelle quali si acquista il diritto alla giubilazione del grado superiore.

**PRESIDENTE.** Domando al deputato Bes se aderisce.

**BES.** Io temo che quell'articolo possa comprendere degli ufficiali che hanno quattro anni in quell'arma, e più un servizio nelle altre armi al momento che prendono la giubilazione. L'essenziale si è che contino 20 anni di servizio al momento che prendono la giubilazione.

**PRESIDENTE.** Rileggerò l'emendamento del deputato Bes:

« Quelli però provenienti da altri corpi per effetto di transito, oppure che vicendevolmente presteranno servizio in dette armi ed in altri corpi, non saranno ammessi a godere del succitato vantaggio, ma solamente dell'assegnamento di cui nell'articolo precedente, se al momento della loro giubilazione non faranno più parte dei rispettivi quadri di una delle suddivisate armi, e non contino per lo meno 20 anni di non interrotto servizio. »

**SERPI.** Mi pare che quelle parole di « non interrotto servizio » potrebbero togliersi, perchè io conosco molti bassi ufficiali che uscirono dal corpo dei cavalleggieri promossi ufficiali nella linea nel tempo dell'ultima guerra, sott'ufficiali eccellentissimi, i quali sarebbe a desiderare di vedere nuovamente ricollocati nel corpo dei cavalleggieri: questi rientrando nuovamente nel detto corpo non sarebbe giusto di non contar loro quel servizio penosissimo che hanno prestato nei cavalleggieri di Sardegna.

**BES.** Je fais observer à la Chambre que si l'on n'adopte pas mon amendement tel quel, il en arrivera que, s'il y a un changement d'officiers des armes spéciales, le Gouvernement aura un nombre infiniment plus grand de retraites à donner. Il est donc tout à fait important que cet amendement soit adopté tel quel je l'ai proposé.

**PRESIDENTE.** Dunque pongo ai voti il sotto-emendamento del generale Dabormida.

**DABORMIDA.** Invito i signori deputati che sono disposti a votarlo a considerare che la significazione che ho inteso di dargli concorda con quella dell'emendamento del generale Bes; cosa che io credo, non avendo io voluto che semplificare la redazione e stabilire che le condizioni degli anni non debbano applicarsi che alle giubilazioni per anzianità.

**PRESIDENTE.** Per dare lo stesso senso che gli dà il generale Bes bisognerebbe aggiungere le parole di permanenza; esso pone questa condizione, dunque non pare si accordi.

**DABORMIDA.** Supponiamo che un carabiniere passi nei cavalleggieri, ed addizionati i due servizi giunga a venti anni di servizio tra ambidue, egli non deve perdere il suo diritto benchè abbia cambiato di corpo.

**PRESIDENTE.** Siccome si manterrebbe la sua redazione « in una o più di dette armi, » ella vede che il passaggio soltanto da una all'altra non interrompe la permanenza; resta interrotto da un passaggio in un'arma comune; ma per dare lo stesso senso che vuole il generale Bes, bisogna conservare le parole « non interrotto. »

**BES.** Io volevo soltanto osservare che nel mio emendamento è detto « in una delle stesse armi » e che è anzi determinato che siano le armi speciali, di modo che è inutile la redazione dell'onorevole Dabormida; il mio emendamento comprende tutto.

**PRESIDENTE.** Io porrò ai voti, prima l'emendamento del generale Bes, il quale è più ampio ed è redatto in forma di un'aggiunta, e poi, quando la Camera non creda di adottarlo, porrò ai voti l'emendamento del generale Dabormida che è forse in qualche modo più ristretto di quello del generale Bes, e così toglieremo ogni questione.

L'emendamento del generale Bes è così concepito:

« Quelli però provenienti da altri corpi, per effetto di transito oppure che vicendevolmente prestarono servizio in dette armi, ed in altri corpi, non saranno ammessi a godere del succitato vantaggio, ma soltanto dell'assegnamento di cui nell'articolo precedente se al momento della loro giubilazione non fanno più parte del quadro effettivo d'una delle

sopra divise armi, e non contano per lo meno 20 anni di non interrotto servizio nelle stesse. »

**CHIÒ.** Bisognerebbe che desse anche lettura dell'altro emendamento.

**PRESIDENTE.** Allora lo leggo ancora.

Il signor Dabormida propone invece di aggiungere a queste parole: *purchè conti quattro anni di servizio e vent'anni di non interrotta permanenza in una o più di esse quando trattisi di giubilazione per anzianità.*

Pongo prima ai voti l'emendamento del generale Bes.

(Dopo prova e controprova, non è adottato.)

Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal generale Dabormida.

(È approvata.)

Viene l'altro paragrafo successivo:

« Se però non contano due anni compiuti di grado e domandino di essere giubilati, avranno ragione solo alla pensione del loro grado effettivo. »

La Commissione propone la soppressione di questo secondo alinea.

**PETITTI, relatore.** Questo paragrafo, dietro le modificazioni che si sono già fatte alle leggi, mi pare che riesca per lo meno inutile, mentre è naturale che se un capitano non ha diritto alla pensione di maggiore, ha almeno diritto a quella di capitano.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la soppressione di questo alinea.

(Dopo prova e controprova, la soppressione è adottata.)

Viene il terzo paragrafo:

« I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali giubilati per anzianità di servizio dopo 6 anni di grado, ovvero per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio, quando continuo due anni di grado, avranno ragione alla pensione del grado immediatamente inferiore. »

La Commissione propone di surrogare alle parole *del grado immediatamente inferiore* queste altre: *ad essi assegnata dalla tariffa.*

**PETITTI, relatore.** È solamente per maggior chiarezza.

**BOYL.** Propongo che si aggiunga e *i cavalleggeri di Sardegna.* (Sì! sì!)

**CHIÒ.** Io proporrei che si estendesse il favore di cui in questo paragrafo anche ai carabinieri di grado inferiore.

**PETITTI, relatore.** Lo hanno già.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Fino a tanto che per legge non vengano stabilite le funzioni precise da affidarsi al corpo dei cavalleggeri di Sardegna, rispetto al servizio di polizia, io credo che non si possa fare l'aggiunta delle parole *dei cavalleggeri di Sardegna.*

Il deputato Serpi ci ha citato il regolamento per il quale i cavalleggeri di Sardegna sono solo provvisoriamente incaricati del servizio di polizia, e ci ha letto le parole testuali: *fin a tanto che così ci piaccia*; epperò io non credo che si possa stabilire sin d'ora che la posizione dei marescialli d'alloggio dei cavalleggeri di Sardegna, la quale in gran parte dev'essere paraggiata a quella delle armi di cavalleria, si debba intendere nella stessa condizione di quella dei marescialli d'alloggio dei carabinieri reali.

**PRESIDENTE.** Ma siccome si è già adottato nella prima parte di quest'articolo, non credo sia più il caso di far variazione.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Credo che sia una cosa affatto differente; il numero de' marescialli d'alloggio nelle armi dei carabinieri reali di terraferma non corrisponde al numero in proporzione de' marescialli d'alloggio negli squadroni dei cavalleggeri di Sardegna.

Quando il Governo presenterà una legge per la quale i cavalleggeri di Sardegna saranno definitivamente incaricati della polizia dell'isola di Sardegna allora quel corpo riceverà un ordinamento adattato alle sue incombenze e conseguentemente invece di un dato numero di marescialli d'alloggio per squadrone, questo potrà essere diminuito o variato.

**CHIÒ.** Oltre i marescialli d'alloggio, vi sono i brigadieri nei carabinieri reali.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** I marescialli d'alloggio de' carabinieri per l'addietro erano brevettati ed avevano una posizione del tutto diversa dai marescialli d'alloggio dei cavalleggeri di Sardegna. Quindi ripeto come io creda che, sin tanto che per legge non venga decretato un altro ordinamento, non si possa paraggiare il maresciallo d'alloggio dei carabinieri al maresciallo d'alloggio dei cavalleggeri di Sardegna.

**PRESIDENTE.** Questa non è la difficoltà fatta dal deputato Chiò; esso osservò che oltre i marescialli d'alloggio vi sono anche i brigadieri.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io ho detto che i marescialli d'alloggio dei carabinieri ricevevano brevetti, mentre che i marescialli d'alloggio dei cavalleggeri non sono in tale posizione.

**PETITTI, relatore.** Io darò uno schiarimento che toglierà, credo, ogni dubbio.

Osservo che all'articolo undicesimo è detto: *i militari di ogni grado del corpo dei carabinieri reali.* Si è dunque stabilito che il carabiniere ha la giubilazione di brigadiere, il brigadiere ha la giubilazione di sergente, ma il maresciallo d'alloggio ha la giubilazione di sottotenente, invece di avere solo quella di furiere maggiore.

Si è quindi introdotta un'eccezione a favore dei marescialli d'alloggio, perchè hanno una posizione diversa dai sergenti degli altri corpi.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Credo che la Camera mi permetterà di buon grado ch'io le dia una spiegazione del motivo per cui non credo doversi far menzione in quest'articolo dei marescialli d'alloggio dei cavalleggeri di Sardegna; la ragione è semplicissima: nei cavalleggeri di Sardegna non vi sono marescialli d'alloggio, perchè con decreto reale emanato poco fa venne soppresso questo titolo per tutta la cavalleria dello Stato, compresi i cavalleggeri, e venne equiparato quel grado a quello di sergente, come pure i brigadieri vennero detti caporali. Solo si fece un'eccezione pei carabinieri, in cui restarono i marescialli ed i brigadieri.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta della Commissione, la quale consiste nel sostituire alle parole *del grado immediatamente inferiore* le parole *ad essi assegnata dalla tariffa.*

(La Camera approva.)

Leggo il paragrafo intiero:

« I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali giubilati per anzianità di servizio dopo sei anni di grado, ovvero per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio, quando continuo due anni di grado avranno ragione alla pensione del grado di sottotenente; negli altri casi avranno ragione alla pensione ad essi assegnata dalla tariffa. »

(La Camera approva.)

Rileggerò ora l'intiero articolo:

« I militari del corpo dei carabinieri reali e dei cavalleggeri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incombenze che attualmente gli sono affidate, dello stato maggiore, dei corpi reali di artiglieria e del genio fino al grado di maggior generale inclusivamente hanno ragione alla pensione as-

segnata al grado immediatamente superiore, purchè contino quattro anni di servizio nel grado loro in una di tali armi, e 20 anni di non interrotta permanenza in una o più di esse quando trattisi di giubilazione per anzianità.

« I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali giubilati per anzianità di servizio dopo sei anni di grado, ovvero per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio, quando contino due anni di grado avranno ragione alla pensione del grado di sottotenente; negli altri casi avranno ragione alla pensione del grado ad essi assegnata dalla tariffa. »

Pongo ai voti l'articolo così emendato.

(La Camera approva.)

Molti deputati. A domani! a domani!

**PRESIDENTE.** Avverto prima la Camera che il deputato Buffa ha sospeso le interpellanze che intendeva di fare al signor ministro dell'interno.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani*

1° Relazione di Commissioni;

2° Continuazione della discussione del progetto di legge per le pensioni militari;

3° Discussione del progetto di legge per l'appannaggio a S. A. R. il duca di Genova.

## TORNATA DEL 22 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Relazione sul progetto di legge rinviato dal Senato concernente la Consulta sanitaria marittima di Cagliari — Seguito della discussione del progetto di legge per le pensioni militari — Emendamento dei deputati Bertolini, Franchi e Dabormida all'articolo 13 concernente i colonnelli — Approvazione degli articoli 13, 14, 15 e 16 — Emendamento D'Aviernoz all'articolo 17 sui disertori — Reiezione — Articolo 18. Sul computo del servizio prestato in altri eserciti — Emendamento del deputato Bertolini — Opposizione a questo dei deputati Mezzena, Torelli, Petilli relatore, e del commissario regio — Proposizione sospensiva del deputato Lanza — Approvazione di questa e rinvio alla Commissione — Emendamenti dei deputati Tecchio e Quaglia all'articolo 20 — Emendamento del commissario regio all'articolo 22 — Comunicazione del presidente del Consiglio del matrimonio di S. A. R. il duca di Genova — Emendamento del deputato Spano G. B. all'articolo 22 — Emendamenti dei deputati Mantelli e Lanza all'articolo 24 — Articolo addizionale del deputato Tecchio — Reiezione — Aggiunta del deputato Valerio Lorenzo all'articolo 26 sulla brigata operai — Emendamenti del deputato Demaria sui veterinari — Invio dell'aggiunta alla Commissione — Sorteggio della deputazione a S. M. ed al duca di Genova per le felicitazioni del matrimonio di questo, e di quella per assistere alla funzione funebre per i morti di Novara.*

La seduta è aperta alle ore 12 1/2 meridiane.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**ARNULFO**, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

2465. Arduini Domenico, da Mentone, rappresentando che dal Ministero di guerra furono collocati in aspettativa vari ufficiali del 18° reggimento (brigata Acqui) ancor abilissimi al militare servizio, i quali sono pronti, per provare la loro idoneità, a sottomettersi ad un esame, chiede che si provveda affinchè da una Commissione composta d'uomini conoscitori dell'arte militare si proceda al suddetto esame in presenza del ministro della guerra.

2466. Undici proprietari di case poste nel perimetro della città d'Alessandria, e prospicienti verso le fortificazioni della testa di ponte del fiume Tanaro, lagnandosi che il Ministero di guerra non abbia accolte le loro dimande dirette ad ottenere il risarcimento dei danni ad essi derivati per il diffida-

mento avuto sin dal 1848, che tali loro proprietà dovevano essere atterrate, chiedono che la Camera trasmetta al Consiglio dei ministri il presente memoriale, con invito perchè provveda per l'accertamento e pagamento della dovuta indennità.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Il contr'ammiraglio D'Arcollières fa omaggio alla Camera di 28 esemplari d'una sua operetta sopra alcune riforme da esso introdotte nella regia marina, essendo alla direzione dell'arsenale, dal 1845 al 1849.

La Camera non essendo ancora in numero, si procede all'appello nominale.

(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):

Balbo — Berghini — Bianchetti — Blonay — Bolmida — Bona — Bon-Compagni — Borella — Brignone — Brofferio